

N. 10443/13 Reg. Not. Reato  
N. 15860/13 Reg. Dibatt.

N. Sentenza 11917/15

Depositata in cancelleria  
Il .....



**TRIBUNALE DI NAPOLI**

Sezione I<sup>^</sup>

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

composto dai sigg.ri magistrati:

- 1) Dott.ssa Serena Corleto      Presidente
- 2) Dott. Nicola Russo            Giudice
- 3) Dott. Antonio Baldassarre    Giudice est.

all'udienza dell' 8 luglio 2015 ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento a carico di

Berlusconi Silvio, nato a Milano il 29/9/1936,

domiciliato in Arcore al viale San Martino n. 32

- Libero contumace

difeso di fiducia dagli avvocati Niccolò Ghedini e Michele Cerabona,  
presenti

Lavitola Valter, nato a Salerno il 16/6/1966,

detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale  
presente

difeso di fiducia dagli avvocati Marianna Febbraro e Amedeo Barletta,  
presenti

**IMPUTATI**

(con De Gregorio Sergio, per il quale s'è proceduto separatamente)

del delitto di cui agli artt. **110, 319, 321 c.p.**, perché, in concorso tra loro,  
**Berlusconi Silvio** quale istigatore prima e autore materiale poi, nella sua  
posizione di *leader* dello schieramento di centro-destra, all'epoca

Data avviso deposito:

Al

PG: \_\_\_\_\_

Al

PM: \_\_\_\_\_

Data notifica estratto:

Tipo notifica:

**IRREVOCABILE IL**

all'opposizione del Governo presieduto da Romano Prodi, operando in esecuzione di una più ampia e deliberata strategia politica di erosione della ridotta maggioranza numerica che sosteneva l'Esecutivo in carica, strategia denominata convenzionalmente "Operazione Libertà" e tesa ad assicurarsi il passaggio al proprio schieramento del maggior numero di senatori tra quelli che avevano votato la fiducia al predetto esecutivo Prodi, **Lavitola Valter**, quale intermediario e autore materiale di specifiche plurime consegne di denaro in contanti, al fine di orientare e comunque pilotare le manifestazioni di voto parlamentare del senatore **De Gregorio Sergio**, pubblico ufficiale in quanto eletto senatore nelle liste dell'Italia dei Valori e sostenitore del Governo Prodi – costituendosi in tal modo in capo allo stesso un illecito mandato imperativo contrario al libero esercizio del voto previsto dall'art. 67 della Costituzione e quindi contrario ai doveri di ufficio – promettevano, prima, e consegnavano, poi, al predetto pubblico ufficiale la somma di danaro di complessivi tre milioni di euro – somma in concreto poi erogata per un milione sotto forma simulata e mascherata di contributo partitico, mediante bonifici bancari e per i restanti due milioni in modo occulto ed "in nero", tutte intenzionalmente erogate in modo dilazionato e cadenzato nel tempo, in modo da assicurarsi l'effettivo e progressivo rispetto del patto illecito intercorso e versate quale corrispettivo delle promesse manifestazioni di voto contrario alle proposte della maggioranza di governo, condotte promesse dal predetto senatore **De Gregorio** ed in concreto effettivamente poste in essere, tra le altre, nelle sedute del Senato della Repubblica del 2/8/2007 n. 263, 20/12/2007 n. 272, 21/12/2007 n. 273, 24/1/2008 n. 280.

Reato accertato e consumato in Napoli fino al 31 marzo 2008

PERSONA OFFESA:

Senato della Repubblica Italiana, in persona del Presidente in carica,

costituito PARTE CIVILE,

rappresentato per legge dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso

la sua sede Distrettuale di Napoli, in Napoli, via Armando Diaz n. 11,  
presente l'Avvocato dello Stato Salvatore Messineo

RESPONSABILE CIVILE:

Movimento Politico Forza Italia, in persona del suo Coordinatore  
Nazionale, rappresentato dall'avv. Bruno Larosa,  
presente

#### CONCLUSIONI

P.M.: condanna per Berlusconi Silvio alla pena di anni cinque di  
reclusione e per Lavitola Valter alla pena di anni quattro e mesi sei di  
reclusione

PARTE CIVILE: come da conclusioni scritte;

RESPONSABILE CIVILE: non luogo a provvedere sulla posizione del  
responsabile civile perché il fatto di reato contestato all'imputato non  
sussiste

DIFESA: come da nota scritta allegata al verbale di udienza

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza giunge all'esito di un complesso e quanto mai interessante iter processuale, durante il quale, sia nella fase delle questioni preliminari, sia nel corso del dibattimento, sia nelle discussioni finali, sono state poste e affrontate numerose questioni, inerenti non solo le norme e i principi del diritto e della procedura penale, ma anche importanti e primari fondamenti del diritto costituzionale, innanzitutto, oltre a profili di diritto parlamentare e civilistici. Nel merito l'istruttoria ha affrontato, da numerosi punti di vista, le dinamiche e le logiche della politica, in primo luogo, ma anche quelle del giornalismo e dell'informazione, le vicende dei partiti e il loro finanziamento, addirittura le relazioni internazionali tra Stati, il ruolo di *lobbies* e strumenti di pressione sulla politica, le evoluzioni delle ideologie e della vita pubblica italiana a cavallo tra gli anni novanta e il primo decennio del duemila e così via; tutto ciò accanto ai profili, più convenzionali per un processo penale, della formazione e valutazione della prova, della utilizzabilità dei mezzi di

prova, della effettività del diritto di difesa, della partecipazione al processo delle parti private e ancora altri, di cui si dirà man mano.

Ciò evidentemente a causa della imputazione, pressoché inedita nella giurisprudenza italiana, di corruzione per atto contrario ai doveri del proprio ufficio in relazione alla del tutto peculiare posizione degli originari coimputati Silvio Berlusconi e Sergio De Gregorio, oltre a Valter Lavitola che funse da intermediario e da tratto di congiunzione tra i due; il primo è stato parlamentare, più volte Presidente del Consiglio dei Ministri e leader indiscusso della coalizione di centro-destra, la quale a quel tempo era all'opposizione rispetto alla coalizione di maggioranza che sosteneva negli anni 2006 – 2008 il governo di centro-sinistra presieduto dall'On. Romano Prodi; il secondo, per il quale s'è proceduto separatamente con sentenza di applicazione pena concordata tra le parti del GIP di questo Tribunale definitiva nella data di cui in atti era Senatore della Repubblica, come tale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ed era stato eletto nello schieramento di centro-sinistra per poi transitare, con le modalità di cui si dirà, a sostenere quello di centro-destra.

La comprensione e lo sviluppo di tali temi hanno richiesto da un canto la conoscenza dei meccanismi della politica, la quale, per via delle sue logiche e delle sue peculiarità, prima fra tutte la costante apertura a soluzioni concordate, a mediazioni, accordi, etc., è stata autorevolmente definita l'arte del possibile e la scienza del relativo; dall'altro, non meno importante, s'è resa necessaria un'accorta disamina delle garanzie, delle prerogative e delle facoltà dei parlamentari, in una parola del loro *status*, che connota e protegge lo svolgimento delle funzioni legislative e pone al riparo da ogni ingerenza esterna sia loro stessi come singoli, sia la funzione legislativa nel suo complesso. L'uno e l'altro dei profili sopra accennati servono infatti a delimitare il perimetro oltre il quale è preclusa ogni ingerenza all'Autorità Giudiziaria e al quale è estraneo il diritto penale.

Per la soluzione di detti numerosi aspetti, di cui dovrà darsi necessariamente conto in questa sentenza, pur con la necessaria sintesi di una pronuncia giurisdizionale, il Collegio ha potuto giovare di una istruttoria dibattimentale completa e esaustiva e di una dialettica processuale quanto mai leale e serena, pur nella consapevolezza dell'estremo rilievo delle questioni trattate e nella fisiologica vivacità del

contraddittorio tra la pubblica accusa e le difese. Ciò a sua volta ha consentito, durante il dibattimento, un confronto costruttivo tra le parti e una piena comprensione di profili normalmente estranei alle vicende giudiziarie, dai quali – come si avrà modo di notare più volte nel prosieguo – non poteva prescindere nel presente processo. Nella fase conclusiva, infine, il Collegio ha potuto contare sulle interessanti, complete e illuminanti discussioni di tutte le parti processuali, il cui contributo è stato quanto mai utile per il raggiungimento della decisione in una vicenda che – come è stato più volte ripetuto nel corso del processo e come si avrà modo di specificare nel prosieguo - non può contare su nessun precedente giurisprudenziale specifico in termini.

L'esposizione delle motivazioni della presente sentenza di condanna terrà conto di quanto sopra accennato e farà di volta in volta riferimento a tali aspetti e contributi, sia fattuali sia teorici, i quali - a prescindere dalla loro provenienza e dalla posizione rivestita da chi li ha introdotti nel processo e dallo scopo perseguito da chi li ha sostenuti – sono stati ricondotti a unità dal Collegio nella decisione, in una lettura armonica della vicenda e del materiale probatorio acquisito. Si farà solo qualche cenno, infine, a quegli aspetti e temi che pure erano apparsi o erano stati posti come problematici principalmente dalle difese nel corso del processo, ma che nello sviluppo e nel merito della decisione sono rimasti in concreto pressoché ininfluenti, tanto da essere tralasciati del tutto anche nelle discussioni finali.

## **1) LE QUESTIONI PRELIMINARI**

Il processo s'è svolto alla costante presenza di Valter Lavitola, detenuto per altra causa e ritualmente tradotto ad ogni udienza e nella contumacia di Silvio Berlusconi, che era stata dichiarata una prima volta all'udienza dell'11 febbraio 2014 dal Collegio della IV sezione di questo Tribunale, originariamente individuato nel decreto che dispone il giudizio del 23 ottobre 2013; sempre a quell'udienza, tuttavia, il medesimo Collegio aveva dato lettura del decreto del 27 gennaio precedente del Presidente del Tribunale, che aveva accolto la dichiarazione di astensione e, in applicazione delle tabelle dell'ufficio, disposto l'assegnazione del processo a questa prima sezione, Collegio C. Per le ragioni meglio esplicitate nelle due ordinanze del 12 e del 17 febbraio 2014, cui si rinvia (non essendo emersi né

essendo stati rappresentati elementi di segno contrario che richiedano di ritornare su quanto ivi disposto), proprio questo Collegio dapprima ha revocato l'iniziale dichiarazione di contumacia e disposto nuova notificazione all'imputato Berlusconi da svolgersi ai sensi del comma 8 bis dell'art. 157 c.p.p. nelle mani dei suoi difensori presenti in aula e, infine, preso atto della rituale notifica e dell'assenza di impedimenti, ne ha dichiarato nuovamente la contumacia ai sensi della legislazione a suo tempo vigente. In seguito la Cassazione ha chiarito che per i processi in corso la dichiarazione di contumacia resa prima del 28/4/2014 sopravvive alla riforma processuale attuata con legge n. 67 /2014 che a quella data ha modificato l'art. 420 bis c.p.p. e ha introdotto il nuovo regime del processo *in absentia*.

Con ordinanza del 26 febbraio 2014, poi, decidendo sulle plurime richieste di ammissione e di esclusione delle parti private avanzate, il Tribunale ha innanzitutto ammesso la costituzione di parte civile del Senato della Repubblica in persona del suo Presidente pro-tempore; non ha ammesso invece le richieste di costituzione di parte civile avanzate dai soggetti ivi meglio specificati e, in applicazione dell'art. 80 c.p.p., ha escluso le parti civili già ammesse "Italia dei Valori" e Co.D.A.Cons Campania Onlus, in riforma di quanto deciso all'udienza preliminare. Infine, ai sensi dell'art. 85 c.p.p., ha ammesso l'intervento come responsabile civile del Movimento politico Forza Italia in persona del suo Commissario straordinario, la cui difesa ha poi prodotto, nel termine concesso dal Tribunale, la documentazione attestante la propria capacità processuale e la sussistenza di essa già alla data di deposito dell'atto d'intervento, il tutto come da motivazione dell'ordinanza, cui si rinvia.

**La competenza** Altro profilo affrontato dal Tribunale in via preliminare, in risposta a un'

**per territorio** eccezione sollevata dalla difesa di Berlusconi, riguarda la competenza per territorio del Tribunale di Napoli in relazione al luogo di consumazione del delitto in contestazione e alla natura, unitaria oppure frammentata, dello stesso. A questo riguardo può rinviarsi alla prima parte dell'ordinanza del 12 marzo 2014 di questo Collegio, che ha condiviso e integrato le determinazioni nello stesso senso, assunte dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, investita della questione ai sensi dell'art. 54 c.p.p. in sede di

contrasto negativo di competenza tra la Procura della Repubblica di Napoli e quella di Roma per l'individuazione del PM cui spettassero le indagini e l'esercizio dell'azione penale.

Senza necessità di tediare chi legge con inutili ripetizioni, è qui sufficiente ribadire che per orientamento pacifico della Cassazione (consacrato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 25/2/2010 n. 15208/2010 e poi ripreso da diverse pronunce successive) il delitto di corruzione costituisce un reato progressivo, la cui consumazione va ravvisata nel momento e nel luogo in cui si verificano, di volta in volta, la ricezione del denaro, o la sua utilizzazione di fatto o, ancora, la disponibilità della stessa somma in capo al pubblico ufficiale corrotto.

L'istruttoria dibattimentale, del resto, ha confermato l'assunto iniziale sulla scorta del quale al principio del processo era stata affermata la competenza di questo Tribunale, vale a dire che nel caso di specie non si verificò affatto una pluralità di delitti di corruzione distinti pur se tra loro connessi, bensì si ebbe un unico accordo corruttivo tra Berlusconi e De Gregorio alla presenza e con la facilitazione assicurata da Lavitola, accordo che fu attuato poi mediante concrete dazioni successive.

In altre parole, la vicenda ricostruita nel processo ha descritto un unico fatto, composto di due attività in progressione e successione tra loro, vale a dire l'accordo o l'accettazione della promessa, da un lato e la ricezione dell'utilità, a sua volta frazionata in plurimi pagamenti, dall'altro. Questa seconda condotta, consistita nell'effettiva dazione e consegna delle somme pattuite, è stata eseguita sia dando mandato di effettuare i bonifici bancari sia recapitando materialmente il denaro in contanti in varie *tranche* e ha costituito l'attuazione e l'esecuzione del cd. *pactum sceleris*, vale a dire dell'accordo corruttivo intercorso tra Silvio Berlusconi e Sergio De Gregorio con l'intermediazione di Valter Lavitola. Come il Collegio aveva già osservato in sede di risoluzione della questione preliminare (esaminando in quell'occasione il materiale offerto in comunicazione dalle parti allo scopo per la soluzione della questione preliminare), l'istruttoria dibattimentale ha poi escluso categoricamente che nell'occorso vi siano stati molteplici accordi tra loro separati, ciascuno con una dazione di denaro corrispondente, ipoteticamente in grado di configurare una serie di reati di corruzione tra loro distinti, completi e dotati di una

propria autonomia. Si trattò invece di una vicenda assolutamente unitaria, frutto di un accordo unico, maturato all'inizio della legislatura, nel 2006, in occasione dei primi incontri tra Berlusconi e De Gregorio, con il quale il primo si impegnò a versare al secondo tre milioni di euro e in cambio De Gregorio gli assicurò la fedeltà del proprio voto alle indicazioni ricevute.

Il tema sarà oggetto di una disamina specifica e dettagliata più avanti, naturalmente, ma ai fini che rilevano in questo punto è bene anticipare sin d'ora che i due non tornarono più su quella pattuizione, né riparlaron più del contenuto della loro intesa; nel corso del suo esame, infatti, De Gregorio ha più volte ribadito che, dopo il raggiungimento dell'accordo con Berlusconi, Lavitola, che aveva fatto da mediatore e ideatore del patto tra i due, gli raccomandò di non tornare più sull'argomento e di lasciare lui solo a gestire la cosa e fare da tramite con il ricco corruttore perché procurasse la provvista e pagasse le varie rate pattuite. Tale accordo, poi, venne effettivamente attuato con dei pagamenti dilazionati nel tempo, taluni in contanti e altri sotto forma di bonifici bancari, l'ultimo dei quali completato in Napoli, presso la sede della banca Unipol, alla data del 31 marzo 2008. Di quel bonifico, riscosso dall'allora Senatore De Gregorio, così come di tutti gli altri analoghi, il Pubblico Ministero ha esibito la distinta e la ricevuta e ve ne è traccia anche nella relazione di consulenza tecnica eseguita dal CTU della Procura, dott. Sagona, che ha ricostruito le vicende dei numerosissimi conti correnti (oltre 70, da quanto s'è appreso) intestati o comunque riconducibili in vario modo a De Gregorio, alle sue società e al suo movimento politico. Questa del 31 marzo 2008, dunque, è l'ultima parte della condotta in cui si consumò il delitto per cui si procede: ciò ha radicato a suo tempo la competenza del Tribunale di Napoli e per altro si riflette anche sull'esatta determinazione del *cd. tempus commissi delicti*, cioè la data ultima di consumazione del reato, dalla quale decorre il termine di prescrizione.

<b>La procedura prevista</b>	Insieme all'eccezione di difetto di competenza per territorio di cui s'è
<b>dall'art. 3 della legge</b>	detto, alla stessa udienza del 26 febbraio 2014 la difesa di
<b>Berlusconi</b>	



**20 giugno 2003 n. 140**

ha riproposto un' altra eccezione (tempestivamente, perché già l'aveva sollevata innanzi al GIP all'udienza preliminare), ponendo una serie di interessanti questioni con riferimento all'art. 3 della legge 20 giugno 2003 n. 140 e alla sua pretesa violazione, in cui sarebbe incorso il GIP e da cui sarebbe discesa la nullità del decreto che dispone il giudizio. In ogni caso, a parere della difesa di Berlusconi, a norma dell'art. 3 richiamato anche in questa fase sussisterebbe per il Collegio l'obbligo di trasmettere prima dell'avvio del dibattimento copia degli atti a uno o ad entrambi i rami del Parlamento, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati, cui appartenevano, all'epoca dei fatti per cui è processo, rispettivamente Sergio De Gregorio e Silvio Berlusconi. Una o entrambe le Camere, insomma, avrebbero dovuto ricevere gli atti del processo per potere attivare la procedura di deliberazione che la legge richiamata attribuisce loro per il caso di procedimenti giurisdizionali di ogni tipo, nei quali sia direttamente applicabile il primo comma dell'art. 68 della Costituzione, sulla insindacabilità dei parlamentari per i voti dati e le opinioni espresse.

Con la già richiamata ordinanza del 12 marzo 2014 il Collegio ha respinto la questione fornendo una duplice soluzione di essa, sia in chiave processuale che sostanziale. Entrambe sono state contestate dal Collegio difensivo, anche con nuove prospettazioni dal punto di vista del diritto costituzionale, parlamentare e penale sostanziale, su cui si avrà modo di tornare più avanti, nell'affrontare uno degli aspetti centrali della decisione: quello della configurabilità del delitto di corruzione del parlamentare per le peculiarità connesse a tale *status*.

Per quanto concerne invece i profili di carattere processuale, va detto in primo luogo che - posto il principio dell'art. 177 c.p.p. di tassatività delle nullità, non suscettibili di estensione analogica - né il codice di rito né la legge del 2003 contemplano alcuna nullità o altra patologia per gli atti del procedimento per il caso in cui l'Autorità giudiziaria non abbia provveduto a trasmettere gli atti alla Camera cui appartenga il parlamentare coinvolto nel giudizio. La legge del 2003, invero, prevede espressamente l'ipotesi in cui il giudice non condivida l'eccezione di applicabilità dell'immunità che sia stata sollevata innanzi a se da un parlamentare convenuto in un giudizio di qualsiasi tipo (civile, amministrativo o penale) per via

dei voti dati e delle opinioni espresse, ma a tale ipotesi non annette alcuna conseguenza processuale diretta.

Nell'ordinanza del marzo 2014 il Tribunale ha già compiuto un'ampia disamina della disciplina prevista dall'art. 3 della legge n. 140 del 2003, alla quale si rinvia: la norma prevede innanzitutto modalità semplificate rimesse all'Autorità Giudiziaria per definire immediatamente il processo civile o penale, nel caso in cui sia direttamente applicabile l'immunità parlamentare; descrive poi la procedura per l'ipotesi in cui il giudice non ritenga di accogliere *de plano* l'eccezione; attribuisce inoltre direttamente al parlamentare interessato la facoltà di investire della questione la Camera di cui è componente, a prescindere o eventualmente anche contro la decisione assunta dal Tribunale; infine la norma in esame prescrive che la Camera di appartenenza, senza che rilevi come essa sia stata investita della questione, qualora ritenga lesa dal processo l'immunità parlamentare per i voti dati e le opinioni espresse, trasmetta la propria deliberazione all'A.G. precedente, che sarà tenuta a conformarsi, pronunciando immediatamente il pertinente provvedimento conclusivo del processo, tra quelli elencati al comma 3 dell'art. 3 richiamato.

In altre parole è pacifico che nei casi dubbi la valutazione sulla ricorrenza dei presupposti per l'immunità di cui all'art. 68 comma 1 Cost. debba essere compiuta dal Parlamento e che ad essa l'Autorità Giudiziaria debba conformarsi, salvo il rimedio del conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte Costituzionale, ma da tale principio non discende affatto la conseguenza ulteriore –invero superflua – che la previa delibazione della Camera di appartenenza debba obbligatoriamente avere luogo anche in quei procedimenti giurisdizionali in cui l'AG consideri di poter risolvere *de plano* il dubbio circa l'immunità parlamentare, tanto nel senso che la stessa sia pacificamente applicabile, quanto in quello in cui sia palese che il caso posto alla sua cognizione sia assolutamente al di fuori delle prerogative dell'art. 68 comma 1 della Costituzione.

Già a suo tempo con l'ordinanza richiamata, il Tribunale ha osservato che ciò non vanifica il senso e l'effettività della tutela che la legge 140/2003 ha voluto accordare ai parlamentari, perché non è preclusa affatto la pronuncia della Camera di appartenenza, che ben può essere investita con i medesimi effetti anche

direttamente dal parlamentare interessato; il che garantisce sempre e comunque il risultato che la norma vuole ottenere, cioè che ai sensi del comma 8 dell'art. 3 la deliberazione del Parlamento inibisca in ogni caso la prosecuzione del procedimento giudiziario che eventualmente abbia invaso il campo dell'immunità prevista dalla Costituzione per le opinioni espresse e i voti dati dai parlamentari. In sintesi, la riflessione condotta a suo tempo dal Tribunale con l'ordinanza richiamata e che oggi, all'esito del dibattimento, va senza dubbio confermata e ribadita è che la mancata previsione di una nullità processuale insanabile, per il caso di mancato accoglimento della richiesta di trasmissione degli atti alla Camera, non reca alcun pregiudizio al meccanismo di tutela voluto dalla legge 140/2003 e non ne mina affatto l'effettività, poiché in ogni caso il Parlamento può fare pervenire all'A.G. il proprio veto alla prosecuzione del processo, civile o penale, amministrativo o contabile che sia e il giudice dovrà uniformarsi.

Del resto, quando questo processo verteva ormai alle sue battute finali, la difesa di Berlusconi ha comunicato che il proprio assistito aveva autonomamente inoltrato richiesta in tal senso all'Ufficio di Presidenza della Camera, richiesta che – da quanto s'è appreso in seguito – è stata poi ritirata dallo stesso Berlusconi.

Nel merito, con l'ordinanza richiamata, il Tribunale ha avuto modo di esplicitare come la vicenda oggetto del presente processo non contemplasse alcun sindacato sui voti dati e sulle opinioni espresse né dal Senatore De Gregorio né dal Presidente Berlusconi nell'esercizio delle loro funzioni parlamentari e politiche in genere, sindacato che – come si chiarirà anche in seguito - il Tribunale non ha inteso, né avrebbe potuto, assolutamente esercitare.

Al di là di quelle che potrebbero essere petizioni astratte o di principio, questa riflessione - che è stata una delle linee guida dell'intero dibattimento – potrà essere meglio compresa nella sua effettività dopo aver rappresentato in fatto la vicenda oggetto del processo, invero piuttosto articolata, che è stata ricostruita grazie alla completa e esaustiva istruttoria eseguita.

## **2) LE FONTI DI PROVA**

Nel descrivere i fatti, per come sono emersi innanzi al Tribunale nel processo, non si seguirà il filo conduttore delle investigazioni sin dalla loro genesi né il divenire

delle fonti di prova via via acquisite dalla Procura della Repubblica nelle varie fasi delle indagini preliminari, illustrati dal PM durante il processo e in una delle discussioni orali, né si seguirà la successione diacronica delle deposizioni e delle acquisizioni nel corso del dibattimento; ciò allo scopo di evitare lungaggini e defatiganti elencazioni di prove superflue o comunque non decisive.

In questo modo sarà possibile concentrare l'attenzione soprattutto sugli elementi che si sono rivelati determinanti e concordi in concreto per la ricostruzione dei fatti. Ciò in particolare è necessario per via della complessa istruttoria dibattimentale eseguita che ha visto l'escussione diretta in dibattimento di 46 testimoni tra quelli indicati dalla Procura e dalle difese, oltre all'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni rese nella fase delle indagini da vari altri testi, su cui le parti si sono accordate per l'acquisizione e l'utilizzazione (in qualche caso riservando il controesame delle difese), nonché un'ampia serie di documenti di vario tipo: sentenze, relazioni di consulenza tecnica, articoli o estratti di stampa, file audio, video riprese, etc. Si vedrà infatti che, a parte alcune fonti di prova rivelatesi poi eccentriche o superflue e poche altre che si sono dimostrate in contrasto insanabile tra loro e con il restante materiale istruttorio, per la maggior parte delle prove acquisite, invece, un'attenta analisi critica compiuta depurando le deposizioni dalle comprensibili suggestioni dei dichiaranti ha consentito di ricondurle pressoché a unità o comunque di leggere la maggior parte delle prove in maniera complessivamente armonica e coerente, senza grandi contraddizioni o incertezze.

In tal modo, peraltro, s'è evitato il rischio – paventato dalla difesa di Berlusconi – che passi o tratti importanti del processo e della vicenda sottostante potessero sfuggire alla comprensione dei fatti e alla loro ricostruzione da parte del Tribunale.

**Le riprese del processo e**  
fonti di prova

Prima di procedere alla disamina analitica delle

**i rischi di contaminazione**

raccolte e della loro valutazione, preme dar conto anche in questa sede di altra ordinanza pronunciata dal Collegio in data 2/4/2014 con riferimento all'autorizzazione alle riprese audio-video del processo, che era stata richiesta da numerose testate giornalistiche, incontrando il consenso delle parti processuali. In tale ordinanza il Collegio ha compiuto il doveroso contemperamento del diritto di cronaca, quale esplicazione del principio fissato nell'art. 21 della

Costituzione, da un canto e delle esigenze peculiari del processo, dall'altro, come espresse dall'art. 6 della CEDU e dall'art. 147 disp. att. c.p.p., il quale ultimo, non a caso, subordina l'esercizio del diritto di cronaca anche alla necessità di evitare che dalla trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento derivi pregiudizio al sereno svolgimento del processo.

Nel rinviare con convinzione a quanto il Tribunale ha deciso a suo tempo, all'apertura del dibattimento, con riferimento al rischio che un'ampia visibilità mediatica del processo potesse influire sulla serenità e genuinità delle deposizioni, è il caso di rilevare come l'istruttoria dibattimentale eseguita ha poi confermato la bontà e l'opportunità di quella decisione che, senza compromettere le esigenze dell'informazione, ha consentito che soprattutto le deposizioni dei numerosi esponenti politici sentiti come testimoni - i quali per il loro ruolo e la loro formazione sono avvezzi alla ricerca del consenso e comunque a prestare particolare attenzione a ogni possibile risvolto mediatico delle loro dichiarazioni pubbliche - non fossero suggestionate o comunque influenzate, anche in modo inconsapevole, dalla presenza delle telecamere e dalla conseguente possibilità che quelle stesse deposizioni venissero mandate in onda a stretto giro, integralmente o, peggio ancora, per stralci. Tanto si specifica anche in questa sede perché questo accorgimento, a parere del Collegio, ha contribuito nei fatti a garantire l'autenticità di buona parte delle testimonianze ed ha evitato loro inutili spettacolarizzazioni.

## **2-A) LE DICHIARAZIONI DI SERGIO DE GREGORIO**

Orbene, non v'è dubbio che il primo e il principale passaggio, essenziale per la comprensione dei fatti, intorno a cui ha ruotato l'intera istruttoria consiste nella deposizione di Sergio De Gregorio, in essa comprendendosi non solo il suo esame diretto e contrario in aula da parte del PM e delle altre parti (che ha occupato le udienze del 29/10, del 3/12/2014, del 7/1, del 28/1 e dell'11/2/2015), ma anche i verbali dei suoi sette interrogatori, eseguiti nella fase delle indagini innanzi ai Pubblici Ministeri, che la Procura ha chiesto di acquisire integralmente all'inizio del dibattimento e comunque prima dell'esame del coimputato in aula, incontrando solo in seguito il consenso delle difese.

Giova precisare sin d'ora che nella fase delle indagini preliminari De Gregorio era stato sentito dai Pubblici Ministeri procedenti nelle forme e con le garanzie di cui agli artt. 63 e ss. c.pp., alla presenza del suo difensore di fiducia e previa illustrazione delle relative facoltà, per via della sua posizione originaria di indagato; al dibattimento, poi, avendo definito la sua posizione con sentenza di applicazione pena divenuta definitiva prima del suo esame, è stato sentito nella qualità di testimone assistito, come prescrive l'art. 197 bis primo comma c.p.p., alla presenza del suo avvocato.

La valutazione delle sue deposizioni, di conseguenza, deve necessariamente tenere conto della sua posizione processuale e della sua qualità di originario co-imputato, poiché, in sintesi, la sua progressiva ma coerente confessione, recante una ampia chiamata in correità nei confronti di Berlusconi e di Lavitola, deve essere riscontrata da altri elementi di prova, estranei al dichiarante, che confermino l'attendibilità sia intrinseca che estrinseca del suo narrato.

Sull'attendibilità di De Gregorio e la genuinità delle sue dichiarazioni s'è molto discusso nel processo, soprattutto da parte delle difese di Berlusconi e del Movimento Politico Forza Italia, con osservazioni sagaci, talvolta indubbiamente centrate, le quali hanno fotografato in maniera in parte condivisibile sia la personalità dell'ex Senatore, sia la sua complessa posizione processuale e dunque quelle che, presumibilmente, nelle intenzioni dell'allora indagato, potevano essere le sue aspettative a carpire dagli inquirenti un trattamento di maggior favore. Queste considerazioni, tuttavia, a parere del Collegio, non sono valse a travolgere l'attendibilità di De Gregorio ma solo a puntare l'attenzione su alcuni tratti e snodi più significativi delle sue dichiarazioni al dibattimento e nelle indagini, di cui s'è tenuto conto nella decisione.

Il Collegio non nega, infatti, che per le argomentazioni adottate, per il modo di esporre, per la teatralità di alcune affermazioni, De Gregorio è apparso dotato di una personalità molto forte, di una marcata autostima e di una grande attenzione a mantenere sempre elevata la considerazione di se e delle sue gesta; in sintesi quello che - con un'espressione oggi in voga ma abusata rispetto al suo significato clinico - è stato definito da uno dei difensori un "ego ipertrofico". Nel rimettere ad altra sede per le dissertazioni sul profilo psicologico dell'originario co-imputato odierno

teste, il Tribunale si limita a osservare che questi suoi tratti caratteriali e comportamentali non hanno inficiato la attendibilità delle sue dichiarazioni poiché, nella maggior parte dei casi, si sono riflessi unicamente nelle modalità espositive adottate da De Gregorio, nella scelta di aggettivi e espressioni roboanti o sproporzionati ogni volta che il discorso riguardava direttamente la sua persona, nell'esaltazione del suo ruolo e della sua figura in alcune vicende, ma non hanno mai compromesso la veridicità di quanto dallo stesso raccontato, che tutt'al più ne è risultato ampliato o ingigantito.

**L'intervista a Buscetta** Su questo specifico punto, riprendendo quegli stessi esempi affrontati dal difensore di Forza Italia nella discussione, basti pensare alla presentazione di se che De Gregorio ha compiuto al principio del suo esame, all'udienza del 29/10/2014, allorché ha descritto la sua iniziale professione di giornalista, autore, tra l'altro, di un'intervista al collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, a suo dire <<clamorosa>>; ebbene, come risulta da un'agevole consultazione di internet o di altre fonti aperte, effettivamente nel 1995 De Gregorio pubblicò sul settimanale Oggi e in anteprima sul Corriere della Sera un'intervista a Buscetta, ma con il medesimo sistema di ricerca si apprende che non si trattò della prima né dell'ultima intervista che il pentito di mafia allora più importante rilasciò in quegli anni.

**L'incontro tra il** Altro esempio sicuramente significativo è quello dell'appuntamento, o forse

**Ministro Mastella e** del pranzo, di cui De Gregorio ha parlato all'udienza del 3/12/2014, che a suo

**gli inviati americani** dire egli organizzò in un albergo romano per far incontrare l'On. Clemente Mastella, all'epoca Ministro della Giustizia, l'allora Ambasciatore americano in Italia, Spogli e tale Robert Gorelick (a suo dire capo della CIA in Italia), allo scopo – secondo la versione di De Gregorio - di far conoscere a Mastella il gradimento che l'amministrazione americana avrebbe espresso riguardo ad un possibile ribaltamento del governo Prodi e un'alternanza alla guida politica dell'Italia, con la possibilità magari di un governo di transizione che fosse affidato proprio all'Onorevole Mastella.

Al Tribunale naturalmente non è sfuggito che si tratta di un tema piuttosto delicato che, per plurime ragioni di garanzie e prerogative diplomatiche, relazioni internazionali tra Stati, opportunità politica e sensibilità istituzionale, mal si presta a una deposizione in dibattimento in un processo penale. Esso in ogni caso è stato oggetto di una parziale, ma comunque sufficiente istruttoria: infatti non è stato possibile ottenere la presenza dei due esponenti della diplomazia e dell'intelligence americana, benché gli stessi siano stati citati in vario modo prima dalla difesa di Berlusconi e poi anche a cura del Tribunale, secondo la procedura di cui all'art. 206 c.p.p. e 31 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche; la loro audizione, tuttavia, è divenuta comunque superflua (tanto che il Tribunale all'udienza del 10/6/2015 ha poi revocato la loro ammissione come testimoni), dopo che sul punto era stato sentito lo stesso Mastella all'udienza del 6/5/2015. Quest'ultimo, infatti, pur avvertendo chiaramente anch'egli dei comprensibili motivi di opportunità politica, interna e internazionale, che lo inducevano a glissare sull'argomento, ha invece confermato che effettivamente quell'incontro vi fu, pur se – a suo dire – non si sarebbe trattato di un pranzo ma di un semplice caffè, o forse di un buffet (come è parso di capire da vari passaggi della sua deposizione, che sul punto è apparsa volutamente evasiva e “progressiva” nelle ammissioni rese via via) e non vi avrebbe preso parte l'Ambasciatore Spogli in persona ma tale Enzo De Chiara, a suo tempo consigliere per gli affari italiani del Partito Repubblicano degli USA, dunque una persona che in qualche modo era in grado di esprimere all'allora Ministro Mastella quelli che, per ipotesi, avrebbero potuto essere le opinioni e il gradimento degli alleati americani sulla situazione politica italiana del tempo. Ancora su questo punto non sfugga che a detta di Mastella insieme con De Chiara a quell'appuntamento era presente anche un altro soggetto, un americano che a Mastella apparve da subito molto sospetto, sul conto del quale egli non s'è stupito di apprendere in seguito, dagli atti di questo processo, che potesse trattarsi di un membro dell'intelligence statunitense. Proprio la presenza di quest'americano rese il ministro Mastella particolarmente guardingo e, a suo dire, gli consigliò di abbandonare rapidamente l'appuntamento.

Giova sottolineare a questo proposito che il tema non era stato affrontato interamente al dibattimento dalle parti, presumibilmente per via della sua portata



tutto sommato marginale rispetto ai temi essenziali del processo; tuttavia dalla lettura dei verbali di interrogatorio resi da De Gregorio innanzi ai Pubblici Ministeri nella fase delle indagini (si ripete acquisiti sull'accordo delle parti) si apprende che, nel parlare di quell'appuntamento, nell'interrogatorio del 28/12/2012 l'ex Senatore aveva espressamente indicato la presenza di De Chiara, che poi ha nominato anche in sede di controesame e s'era diffuso anche sul ruolo di primo che costui aveva piano nelle relazioni italo-americane; sempre in quella sede, inoltre, l'allora indagato aveva specificato che l'incontro era stato fissato all'Hotel Ambasciatori, vale a dire proprio <<all'albergo a metà di via Veneto, di fronte al Ministero dell'Industria>> descritto dall'ex Ministro Mastella.

Orbene, a prescindere dalle considerazioni di Mastella sulle interferenze degli americani, sull'opportunità di quell'incontro e sulla scarsa fattibilità di quanto De Gregorio gli propose in quell'occasione, nella sostanza il teste della difesa in realtà ha confermato la parte essenziale di quanto De Gregorio aveva riferito sul punto già nella fase delle indagini, ovvero che, dopo aver sposato a pieno la causa di Berlusconi, egli s'era adoperato con ogni mezzo per far cadere il governo Prodi, anche – appunto – provando a carpire l'appoggio di Mastella e del suo partito per un'eventuale spallata al governo di cui lo stesso Mastella era all'epoca ministro Guardasigilli. Non è questa la sede, del resto, per stabilire quale versione tra quella di De Gregorio e quella di Mastella sia più vicina al vero sul conto di quell'episodio, se vi fu un pranzo o solo uno spuntino, quali e quanti americani fossero presenti, quanto durò il tutto e così via: ai fini che qui rilevano, infatti, la ricostruzione del teste della difesa dimostra la veridicità anche piuttosto circostanziata dei racconti di De Gregorio, pure se dovesse risultare che per la sua megalomania quest'ultimo abbia ingigantito o esagerato alcuni dettagli, in particolare, sui soggetti presenti e la natura dell'appuntamento.

Analoghe considerazioni potrebbero svolgersi per altri episodi assimilabili affrontati da De Gregorio nelle sue alluvionali deposizioni, come ad esempio quanto concerne una vicenda privata del Presidente Dini, nella quale egli sarebbe intervenuto, oppure, ancor più la questione della liberazione di alcuni militari israeliani, per la quale egli avrebbe seguito una via (evidentemente sotterranea e forse poco ortodossa per un esponente politico italiano) non condivisa dall'allora

Presidente del Consiglio Prodi; benché quest'ultimo abbia mostrato di non ricordare nulla di specifico sul punto, la questione ha trovato comunque una conferma nelle parole piuttosto perplesse e risentite a riguardo del Presidente Dini (anch'egli teste della difesa, sentito all'udienza del 15/4/2015), il quale ha raccontato di divergenze e del disappunto che egli aveva provato, nella sua qualità di allora di Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, in occasione di una visita congiunta in Libano della sua Commissione e della Commissione Difesa, presieduta da De Gregorio, allorché quest'ultimo aveva affrontato il tema della liberazione dei militari israeliani. Anche in questo caso il Tribunale non è in grado di stabilire (ne ha motivo di farlo) quale sia stata la successione degli eventi in quella vicenda, se l'allora Senatore De Gregorio fosse realmente in grado di intercedere in maniera risolutiva per quella liberazione, se ragioni di opportunità politica – o i rapporti economici che allora l'Italia intratteneva con il governo iraniano (di cui ha parlato l'on. Prodi all'udienza del 16/7/2014) -rendessero inopportuno un intervento ufficiale del nostro governo; ma quel che è certo è che anche quest' argomento, addotto spontaneamente da De Gregorio e evidentemente non conosciuto al di fuori della stretta cerchia dei suoi protagonisti politici, è risultato sostanzialmente fondato, a tutto concedere con qualche sbavatura e qualche esagerazione dell'ex Senatore.

**Il consenso elettorale** Ancora, al Tribunale non è sfuggito che a più riprese De Gregorio s'è definito

**di De Gregorio** <<campione di preferenze>> o con altre espressioni analoghe; che egli ha affermato con enfasi che il suo movimento politico all'epoca, in occasione di ogni manifestazione o incontro, <<riempiva i Palasport>>, oppure che egli <<faceva i comizi nei palasport con sette mila cristiani>> e che tanto non si vedeva da anni nella politica italiana, etc., oppure ancora che, sempre a suo dire, gli altri esponenti di Forza Italia in Campania, a partire dal suo coordinatore dell'epoca, Martusciello, temevano che egli potesse superarli e prendere il sopravvento nel partito, tutte espressioni queste su cui s'è dilungato in particolare il difensore del responsabile civile per trarne la conclusione della sua inaffidabilità, al punto da definirlo nella discussione con un aggettivo ben più netto, che meglio si addice forse a una favola per bambini che a un processo penale!

Anche a questo proposito, tuttavia, pur se il linguaggio adottato è stato spesso enfatico e a più riprese pletorico, è innegabile che nel processo è emerso ripetutamente innanzitutto che le manifestazioni politiche, elettorali e conviviali organizzate da De Gregorio erano effettivamente piuttosto accorsate e di una di esse, quella al Pala Versace di Reggio Calabria del 30/3/2007, rilevante ad altri fini e di cui si dirà ancora in seguito, esiste anche un video acquisito agli atti del processo. Di questi numerosi e frequentati eventi organizzati da De Gregorio, del resto, ha parlato incidentalmente anche il Presidente Dini che, nel corso del suo esame, ha mostrato di non nutrire alcuna simpatia personale per l'ex Senatore.

Ed ancora dell' elevatissimo consenso elettorale personale raggiunto da De Gregorio negli anni a cavallo tra il 2004/2005 e il 2008 hanno riferito diversi altri i testi indicati dalla Procura e dalla difesa. Tra gli altri l' On. Gianfranco Rotondi, della lista della difesa, all'udienza del 6/5/2015 ha parlato di un candidato "fortissimo" e di una campagna elettorale "brillantissima" compiuta da De Gregorio nel suo partito, Democrazia Cristiana per le Autonomie, in occasione delle elezioni regionali del 2005 in Campania, quando egli offrì a De Gregorio una candidatura nel suo partito, proprio per via dei contrasti che questi aveva con la dirigenza campana di Forza Italia. Allo stesso modo il Sen. Lucio Malan, anch'egli teste della difesa, all'udienza del 20/5/2015, ha dichiarato: <<siccome il coordinatore regionale Antonio Martusciello non voleva averlo in lista, lui accettò la candidatura con la Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi, si candidò, ebbe più di 9 mila preferenze in un partitino che nella provincia di Napoli, dove lui era candidato, ebbe, mi pare, qualcosa come 36 mila voti, per cui un numero altissimo di preferenze, se si fosse candidato in Forza Italia, sarebbe stato sicuramente eletto>>. Sul veto alla candidatura di De Gregorio all'interno di Forza Italia, identica versione ha reso a riguardo anche il teste Vetromile (che, come si dirà più avanti, ha mostrato un atteggiamento oggi molto ostile a De Gregorio), il quale ha riferito: "si conosceva la forza d'urto dell'elettorato di De Gregorio [...]chi aveva la podestà, il potere forte [nel partito], aveva naturalmente paura che il De Gregorio potesse...avere un successo tale da scalzare in quel momento all'apice del partito regionale".

Altrettanto significative sono state le parole di Gennaro D'Addosio, politico di caratura cittadina ma dall'esperienza trentennale, per un periodo collaboratore di De Gregorio e segretario organizzativo del movimento politico Italiani nel Mondo, sentito all'udienza del 17/9/2014, il quale ha confermato che il diniego alla candidatura di De Gregorio alle elezioni regionali era stato posto essenzialmente per ragioni di gelosia politica dall'allora coordinatore Antonio Martusciello. Quest'ultimo, del resto, sentito su indicazione della difesa all'udienza del 15/4/2015, ha dapprima negato questa ricostruzione affermando, non senza una certa dose di retorica, che la propria avversione alla candidatura di De Gregorio sarebbe stata motivata da ragioni di carattere politico, per via della scarsa levatura morale del personaggio (pur senza riuscire a riempire di contenuto questa espressione); ma poi, parlando delle elezioni regionali del 2005, per le quali gli aveva negato la candidatura di De Gregorio con Forza Italia, ha comunque affermato laconicamente: "Beh, lui ebbe un risultato elettorale nella lista della Democrazia Cristiana, quindi quelli sono i voti, sono agli atti", così riconoscendo il successo conseguito al di fuori del suo partito dal candidato che egli aveva voluto escludere. Soprattutto, più avanti, incalzato dalle domande del Tribunale, lo stesso Martusciello non ha potuto negare che De Gregorio aveva effettivamente ottenuto un grande consenso al quale egli aveva poi cercato di accodarsi.

Del resto, proprio la vicenda della sua elezione al Senato nell'aprile 2006 dimostra in maniera plastica il peso elettorale personale che effettivamente De Gregorio aveva raccolto in quegli anni: dopo una campagna elettorale condotta guardando all'elettorato di Forza Italia, De Gregorio riuscì poi a farsi eleggere come candidato dell'Italia dei Valori, partito che, specie per via dell'avversione personale dei rispettivi leader, rivestiva una posizione politica e ideologica per molti versi antitetica rispetto a Forza Italia, ciò a riprova del merito tutto personale dello spregiudicato candidato.

Accanto a quelli sin qui riportati a mo' di esempio, molti altri episodi potrebbero elencarsi che traggono spunto dalle dilaganti dichiarazioni di De Gregorio, che hanno investito numerosi aspetti, spesso anche eccentrici rispetto ai temi del processo, che però in seguito sono risultati comunque avallati da altri argomenti emersi nel corso del dibattimento dalle dichiarazioni degli altri testi o dalle

dichiarazioni spontanee dello stesso Lavitola. Tralasciando di elencarli tutti per brevità, tanto vale a affermare, in sintesi, che pur se il dichiarante è apparso spesso megalomane e smodato, i fatti narrati dallo stesso nel processo si sono rivelati complessivamente veritieri e fondati.

D'altro canto, dall'indubbia abilità dialettica e dalla capacità dimostrata nel concatenare logicamente gli argomenti (invero spesso dilatata anche oltre misura, verso fatti non interessanti per il processo, tanto che nel corso del suo esame il Presidente ha dovuto richiamarlo molte volte a non divagare) è apparso subito a tutti evidente che si era alle prese con un dichiarante molto intelligente, che aveva ben chiari tutti i temi del dibattimento e che era molto attento a tutti i risvolti che ogni sua frase poteva avere sia in questo processo che fuori di esso.

**I criteri per la valutazione** Sono tutti aspetti questi che il Tribunale ha ampiamente ponderato nel valutare la attendibilità del coimputato e

**dell'attendibilità di De Gregorio** l'affidabilità delle sue deposizioni, ben lungi dall'attribuirgli una fideistica patente di attendibilità ed anzi prestando grande attenzione ad ogni profilo delle sue dichiarazioni.

In primo luogo non v'è dubbio che nel corso del procedimento De Gregorio abbia cambiato versione dei fatti innanzi all'A.G. in maniera piuttosto radicale per quanto riguarda specificamente la posizione di Berlusconi, le sue dazioni di denaro e la natura del rapporto tra Forza Italia e Italiani nel mondo: a riguardo deve distinguersi quanto oggetto dei due interrogatori innanzi al PM del 27/9 e del 18/12/2007, in cui egli aveva strenuamente negato la tesi accusatoria e quanto invece è stato riferito dallo stesso De Gregorio dapprima innanzi ai Pubblici Ministeri nei cinque interrogatori successivi del 2012 e 2013 e poi in Tribunale al dibattimento. A riguardo innanzitutto va notato come numerosi passaggi, relativi alla sua vicenda politica, la carriera, la storia della sua militanza politica, il contrasto con Martusciello, le ragioni della candidatura, etc., si ritrovano identici sia nella versione del 2007 che in quella degli interrogatori del 2012/13, a riprova dunque che esiste un sostrato di verità certa nelle sue parole, che descrivono uno spaccato coerente e affidabile. Per il resto, poi, l'ampia virata di contenuto delle sue dichiarazioni è stata ammessa e giustificata dallo stesso De Gregorio in maniera

convincente. Ha dunque poco senso, pur se processualmente ammissibile, adoperare per le contestazioni i primi due verbali di interrogatorio resi da De Gregorio, come ha inteso fare la difesa di Berlusconi, perché di seguito lo stesso ex Senatore ha spiegato che buona parte di quelle dichiarazioni erano false o comunque viziate, così che, quando è stato incalzato con le dichiarazioni che aveva reso allora, egli non ha potuto far altro che smentirle, confermando la versione successiva, consacrata negli interrogatori del 2012-13.

I suoi primi due esami innanzi agli inquirenti della Procura di Napoli, infatti, erano avvenute come detto nell'anno 2007, allorché De Gregorio sedeva ancora in Parlamento ed era sicuramente ancora in buoni rapporti con il Presidente Berlusconi, della cui coalizione faceva parte pubblicamente, dopo che la svolta era stata in qualche modo ufficializzata proprio alla *convention* di Reggio Calabria del marzo 2007, quando era stato annunciato in modo ufficiale l'ingresso di Italiani nel Mondo nello schieramento di centro-destra.

Lo stesso De Gregorio, d'altro canto, nel corso del suo esame in dibattimento ha raccontato di aver subito parlato con Berlusconi, dopo esser stato interrogato la prima volta dai magistrati della Procura di Napoli nel 2007. Egli si confidò con il *leader* del centro-destra per tenerlo informato dei primi passi di quell'indagine che li coinvolgeva entrambi; in particolare a questo proposito De Gregorio ha spiegato di essersi procurato una copia del verbale di quell'interrogatorio, che poi portò e mostrò a Berlusconi, definendolo a più riprese un "capolavoro – o un saggio - di attenta politica". A suo dire, infatti, egli ivi aveva dimostrato una straordinaria capacità nel rispondere ai magistrati senza trovarsi in impaccio, senza mentire, ma riuscendo a non fare emergere quei profili che avrebbero potuto destare maggiore interesse investigativo sul conto delle somme di denaro che egli aveva ricevuto da Berlusconi in concomitanza con il suo passaggio dallo schieramento dell'allora maggioranza a quello di opposizione.

La spiegazione data sulla questione, per quanto poco nobile nelle intenzioni e nelle strategie seguite dall'allora Senatore, è assolutamente convincente dal punto di vista logico; egli, infatti, innanzitutto era indagato in quel procedimento e come tale non era tenuto a dire la verità, aveva inoltre tutto l'interesse a stornare da se e dal suo complice ogni sospetto di attività illecite. Infine, non meno importante, De

Gregorio ha ammesso – anche qui dimostrando un’indole piuttosto spregiudicata – che ancora fino al 2012 egli era stato pronto a tenere un atteggiamento collaborativo nei confronti di Berlusconi, intendendo “coprirlo” dalle indagini della Procura di Napoli sul conto di entrambi, in cambio di una sorta di cospicua buona uscita dalla politica, che egli pretendeva gli venisse liquidata direttamente da Berlusconi.

**Il crollo del consenso politico** A questo De Gregorio proposito ha riferito che nel 2012, all’approssi-

**e l’esposizione debitoria** marsi della fine della legislatura, egli s’era reso conto che l’ampio consenso che aveva raccolto intorno a se in precedenza, che nel 2006 gli aveva consegnato un successo elettorale, s’era ormai esaurito e, anzi, s’era ormai tramutato in una condizione di grande impopolarità della sua figura, il che sostanzialmente gli avrebbe reso impossibile o comunque molto difficile ogni nuova candidatura. Egli infatti era coinvolto in varie indagini giudiziarie, con richieste cautelari pendenti a suo carico; inoltre, la sua esposizione debitoria, di cui si dirà ancora subito appresso e la disinvolta raccolta di denaro compiuta in ogni direzione negli anni precedenti, senza poi onorare né i debiti né le promesse politiche clientelari disseminate in ogni dove, lo avevano reso invisibile a molti di quelli che erano stati in passato suoi seguaci, sostenitori e finanziatori.

Il punto è stato oggetto di un’ampia istruttoria, proposta in particolare dalla difesa di Berlusconi con numerosi testi indicati nelle proprie liste, ad alcuni dei quali le parti hanno poi concordemente rinunciato. Buona parte di costoro è stata sentita nelle forme e con le garanzie di cui all’art. 210 c.p.p., alla presenza dei rispettivi difensori, poiché – da quanto si è appreso in udienza – nella fase delle indagini preliminari gli stessi erano stati iscritti nel registro degli indagati e raggiunti da un decreto di perquisizione personale (che per taluni è stato esibito), nell’ambito di un procedimento unitario che coinvolgeva a suo tempo anche De Gregorio e che, come tema investigativo, riguardava la ricostruzione dei suoi movimenti finanziari e le accuse di riciclaggio a suo carico. Né il PM di udienza, né i soggetti sentiti, né i loro difensori sono stati in grado di rendere informazioni precise sulla sorte delle iscrizioni degli altri oggi non rinviati a giudizio, ragion per cui deve concludersi che queste posizioni ad oggi non sono state archiviate né sono confluite nel parallelo

processo che vede imputati innanzi a altra sezione lo stesso De Gregorio, Cafiero Rocco (che qui s'è avvalso della facoltà di non rispondere) e altri soggetti, con le accuse di associazione per delinquere e riciclaggio.

In ogni caso, ai fini che qui rilevano, le deposizioni così raccolte sono apparse in buona parte credibili e affidabili, riscontrate anche dai documenti esibiti e comunque dalla ampia coincidenza dei loro contenuti, dei toni e delle espressioni adoperate dai testi sentiti, senza significative differenze tra i testi indicati dal PM e quelli citati dalle difese, che nei fatti hanno tutti confermato la ricostruzione di De Gregorio.

**La deposizione di** Tra essi in primo luogo si cita Antonio Lamboglia, sentito all'udienza del

**Antonio Lamboglia** 18/2/2015 , il quale ha riferito in maniera sostanzialmente credibile e priva di contraddizioni che a suo tempo, nel corso del 2008, egli aveva “prestato” circa 270/280.000 euro a De Gregorio, senza ottenerne mai la restituzione. L'uso delle virgolette rispecchia il tono con cui Lamboglia nel corso del suo esame ha parlato di un prestito, allorché ha dichiarato: <<ho dato del denaro, perché prestato è un po'...>>, con ciò facendo intendere di aver perso ogni speranza di rientrare di quanto aveva versato fidandosi dell'allora Senatore, presumibilmente proprio per via di tale suo ruolo. In quel periodo, in cui egli si considerava amico di De Gregorio, quando questi gli diceva di essere in difficoltà con dei pagamenti (ad esempio con l'INPGI, cassa di previdenza dei giornalisti Italiani, verso cui De Gregorio era moroso), Lamboglia gli aveva rilasciato degli assegni circolari tratti dal suo conto, oppure aveva compiuto direttamente dei pagamenti a suo nome, impegnando somme di circa 10 -20.000 euro per volta, contando poi di ricevere indietro quel denaro. Nonostante molte promesse e la consegna prima di assegni a titolo di garanzia a firma di De Gregorio e poi addirittura di cambiali, intestate a una società del gruppo Italiani nel Mondo, egli non ha mai ricevuto alcunché indietro da De Gregorio, al punto addirittura di vedere fallire la sua impresa edile. Senza nascondere la propria amarezza, ma senza assumere per questo un tono astioso né ricorrere ad espressioni e toni inattendibili, riferendosi a De Gregorio Lamboglia ha così chiosato: <<so che ha avuto aiuto da tutta la Campania e ha distrutto molte famiglie>>.



Posizione non dissimile, a quanto s'è appreso, hanno assunto i testi Cimmino e Buccino, più volte citati nel corso delle altre deposizioni e anche nella consulenza del CTU della Procura, dott. Sagona, indicati anch'essi come finanziatori di De Gregorio, ai quali la difesa di Berlusconi ha poi rinunciato all'udienza del 18/2/2015.

**Ciro e Amedeo Di Pietro** Altro esempio analogo delle grosse somme di denaro movimentate da De Gregorio, collettore da più parti di prestiti e finanziamenti spesso non onorati, si trae dalle deposizioni di **Ciro e Amedeo Di Pietro**, tra loro padre e figlio, sentiti rispettivamente il 18/2 e l'11/3/2015. Il primo è stato a lungo finanziatore a vario titolo di De Gregorio, mentre il secondo era stato reclutato dall'allora Senatore come aiutante e collaboratore, nella speranza di un inquadramento o di un incarico.

Analogo è il caso del già citato Gennaro D'Addosio, ex consigliere comunale, militante dapprima nel partito socialista e poi divenuto stretto collaboratore di De Gregorio, il quale ha riferito di dover ancora ottenere la restituzione di circa 50.000 euro dall'ex Senatore e di aver agito in sede civile nei suoi confronti, con un pignoramento immobiliare.

**Andrea Vetromile** Tra le altre merita di essere ripercorsa anche la lunghissima deposizione del teste **Andrea Vetromile**, a suo tempo commercialista e consulente di De Gregorio e con lui coinvolto nelle accuse di riciclaggio e di falsa fatturazione, che è stato sentito ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. in quanto nella fase delle indagini era stato interrogato dal PM, ricevendo gli avvisi e assumendo l'impegno di cui all'art. 64 comma 2 lett. c).

Vetromile, per altro, è nipote dell'appena citato **Ciro Di Pietro** e cugino di un altro grande finanziatore di De Gregorio, **Biagio Orefice** e come costoro ancora creditore di De Gregorio, nei confronti del quale ha agito in sede civile per il pagamento di 60.000 euro dovuti come prestazioni professionali non pagate; non è superfluo segnalare che benché abbia a più riprese parlato sia di Di Pietro che di Orefice e dei loro rapporti di dare e avere con De Gregorio, Vetromile si sia ricordato solo dopo molte ore e dopo decine e decine di domande del PM e delle parti private che si trattava rispettivamente del fratello di sua madre e del figlio della sorella di sua madre!

Alle udienze del 17 e del 29/9/2014 Vetromile ha riferito moltissimi dettagli sulle dinamiche con cui De Gregorio si procurava liquidità e finanziamenti, sulle sue operazioni finanziarie e sulla spericolata tecnica adoperata per ottenere denaro a vario titolo e dietro promesse differenti, disegnando una rete francamente piuttosto impressionante di persone che avevano versato denaro a De Gregorio, prima e dopo che questi divenisse Senatore. Queste dichiarazioni sono riscontrate da plurime emergenze investigative e istruttorie tra loro del tutto indipendenti, che saranno poi esaminate in seguito: le deposizioni dei due ufficiali della Guardia di Finanza, quella della segretaria di De Gregorio, Patrizia Gazzulli, quella del consulente della Procura, dott. Sagona, quelle di numerosi finanziatori di De Gregorio, i documenti contabili acquisiti dalla PG, gli assegni bancari e le movimentazioni sui conti correnti facenti capo all'ex Senatore, al suo gruppo imprenditoriale e al movimento politico, e così via. Il teste, tuttavia, s'è rivelato palesemente animato da un profondo astio nei confronti di De Gregorio, con il quale invece in precedenza aveva avuto rapporti personali, economici e politici significativi. Egli infatti era stato collaboratore e consulente personale ai tempi in cui l'allora Senatore era prima Presidente della Commissione Difesa del Senato e poi Presidente della delegazione italiana bilaterale all'Assemblea Parlamentare della NATO. De Gregorio gli aveva attribuito dei compiti che - a quanto è stato possibile comprendere - non riguardavano il suo ruolo istituzionale, ma la sua capacità di far fronte agli interessi economici di imprese e *lobbies*, un ruolo dunque sicuramente delicato, ai margini della funzione politica intesa nella sua connotazione tipica più nobile, che non poteva non fondare su una certa fiducia e capacità di intesa tra i due. Ciò evidentemente lo ha messo al corrente di molti particolari delle mosse di De Gregorio, dei quali egli evidentemente conosceva anche i dettagli più discutibili e illeciti, che ha in buona parte ripercorso in udienza. Tuttavia nel corso della sua lunga deposizione, già rispondendo alle domande del PM, ma soprattutto nel prosieguo, durante i controesami dell'avvocato del responsabile civile e delle difese dei due imputati, Vetromile è incorso in numerose evidenti e non sanate contraddizioni, incongruenze e lacune, mostrando di serbare un ricordo piuttosto selettivo.

In sintesi, dalle sue parole in udienza è apparso evidente che, nel corso delle indagini, proprio questo astio verso l'ex Senatore doveva aver spinto Vetromile a riferire ai PM (e poi a ripetere in dibattimento) anche dei fatti non veri o comunque non provati e senza dubbio quanto meno da lui amplificati o inventati, pensando di poter colmare con una certa dose di fantasia anche quello che egli sapeva solo per riferito. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le somme in contanti che egli avrebbe visto nello studio parlamentare di De Gregorio, che sarebbero state portate lì in sua presenza da Lavitola. Se rilette tutte di seguito, infatti, le dichiarazioni specifiche di Vetromile sul conto della consegna del denaro da Lavitola a De Gregorio nell'ufficio della Commissione Difesa, cui egli avrebbe assistito personalmente (con le banconote che sarebbero state esposte in bella vista sui tavoli, alla mercé di chiunque entrasse nella stanza, alla presenza anche di altri tre o quattro collaboratori e che, secondo un altro passaggio della deposizione, Vetromile avrebbe visto invece in un cassetto della scrivania del Senatore, cassetto cui egli avrebbe avuto libero accesso non si sa bene per quale motivo), sfiorano in alcuni tratti il ridicolo e, comunque, non sono state confermate nemmeno dal diretto protagonista, De Gregorio, il quale ha negato di aver ricevuto mai denaro da Lavitola nei suoi uffici parlamentari e, in maniera ragionevole, ha spiegato che non sarebbe stato facile far transitare somme così ingenti attraverso i metal detector e gli scanner posti all'ingresso degli edifici del Senato della Repubblica, come per altro hanno osservato anche i difensori.

La posizione e la deposizione di Vetromile meritano comunque di essere citate in questa sede perché il racconto reso dal teste è palesemente da ascrivere non già alla fantasia di un mitomane, ma a un suo maldestro tentativo di screditare ancor più la figura dell'allora indagato, con il quale l'intero suo nucleo familiare aveva rotto completamente i rapporti. A questo proposito non sfuggirà che Vetromile è stato sentito dai PM e dalla PG nel periodo compreso tra il 14/11/2011 e il 13/3/2012 ovvero prima che De Gregorio decidesse di collaborare con la Procura e confessare le dazioni di denaro ricevute da Berlusconi, a partire dal dicembre 2012. La paradossale conseguenza di ciò è che la presumibile intenzione di Vetromile di accusare De Gregorio, fino al punto da inventare particolari e dettagli mai visti e trascurarne altri che lo riguardavano direttamente, ha finito per costituire – nelle sue

linee generali – una sorta di conferma per De Gregorio allorché lo questi ha deciso di collaborare con l'AG e ha raccontato in termini ancor più precisi quel che lo stesso Vetromile aveva detto agli inquirenti circa un anno prima. Del resto, come ha opportunamente sottolineato il PM nella discussione, De Gregorio non avrebbe avuto nessun interesse a smentire Vetromile che nella sostanza ha confermato molti passaggi della sua confessione; ecco dunque che averlo fatto sul punto specifico relativo alla consegna del denaro da parte di Lavitola nei suoi uffici al Senato, costituisce una significativa conferma logica dell'attendibilità dell'ex Senatore.

**Le trattative del 2012** Orbene, tornando a De Gregorio, si diceva che, in questa situazione politica definitivamente compromessa, egli aveva dapprima cercato di ottenere una candidatura almeno per un suo seguace, nel tentativo di accreditare come ancora esistente politicamente il suo movimento "Italiani nel mondo". Questo è stato confermato anche dal teste Marco Capasso, all'udienza del 25/6/2014, il quale dopo aver collaborato con De Gregorio da giovane militante di Forza Italia e averlo aiutato nelle sue campagne elettorali, nel 2006, dopo l'elezione di De Gregorio alla Presidenza della Commissione Difesa del Senato, fu assunto come Segretario del Presidente con un co.co.pro. su indicazione dello stesso De Gregorio, ma formalmente e in via amministrativa alle dipendenze del Senato. Capasso, la cui deposizione sarà presa in considerazione di nuovo più avanti, ha riferito che alla fine delle legislature del 2008 egli perse di vista l'ex Senatore per alcuni anni e cessò di dedicarsi professionalmente alla politica, ma poi nel 2012 egli aveva incontrato di nuovo De Gregorio, che lo cercava ventilando la possibilità di proporre il suo nome per un seggio alla Camera dei Deputati nello schieramento di centro destra, come componente indicato da Italiani nel Mondo.

La circostanza non è stata smentita da alcuno dei testi della difesa e è apparsa tutto sommato plausibile, specie se si tiene conto delle dinamiche della politica e delle loro logiche, in cui, da quanto s'è appreso dai numerosi esperti e professionisti della politica sentiti come testi, è ben possibile tornare sui propri passi, concordare alleanze, ottenere l'assegnazione a collegi sicuri su cui contare, veicolare il consenso su partiti, coalizioni o soggetti apparentemente inconciliabili, e così via, come del resto dimostra in modo estremamente plastico la storia dello stesso De Gregorio e della sua candidatura con lo schieramento di centrosinistra alle elezioni

del 2006, dopo aver militato per anni in Forza Italia e dopo una esperienza con la Democrazia Cristiana che in quell'occasione si proponeva come terzo polo distinto sia dal centrodestra che dal centrosinistra.

**La richiesta di una buonuscita**      Accantonata la soluzione politica, sempre in quel periodo De Gregorio aveva cercato in vario modo di ottenere un appuntamento con Berlusconi, che invece da ultimo si rifiutava di dargli udienza e incontrarlo; dopo aver incassato alcuni rinvii e dinieghi da parte della segreteria di Berlusconi, egli s'era rivolto a vari parlamentari vicini al *leader* del centro-destra, tra cui Sandro Bondi, Marcello Dell'Utri, Denis Verdini (quest'ultimo era stato indicato nella lista testi della difesa di Berlusconi, che però vi ha rinunciato) e lo stesso On. Niccolò Ghedini, difensore di Berlusconi in questo processo, il quale era stato sentito nella fase delle indagini dai Pubblici Ministeri, che l'avevano anche indicato nella propria lista testi e che poi in sede di richieste istruttorie vi hanno rinunciato, per evitare intralci all'esercizio del mandato difensivo da parte dello stesso professionista.

A detta di De Gregorio solo in extremis, il 18 dicembre 2012 la segreteria di Berlusconi lo avrebbe contattato per convocarlo ad un appuntamento con il Presidente del partito, ma a quel punto sarebbe stato lui a rifiutarsi, riferendo che nel caso avesse voluto parlargli avrebbe dovuto essere Berlusconi a recarsi da lui. La specifica circostanza non può essere verificata nel processo, ma resta il fatto che il giorno successivo De Gregorio rilasciò una vibrante dichiarazione pubblica in cui annunciava il suo addio alla politica e il suo "pentimento" per varie malefatte e invitava Berlusconi a fare altrettanto, farsi da parte e lasciare il posto a una nuova generazione.

In quello stesso periodo, infine, De Gregorio ebbe una sorta di sfogo anche con il Senatore Schifani, all'epoca Presidente del Senato, come s'è compreso dalle deposizioni in aula di entrambi: il discorso più che altro riguardò il suo ruolo e la sua storia di parlamentare e la persecuzione giudiziaria che riteneva fosse in atto nei suoi confronti, ma non pare che vennero avanzate richieste o rivendicazioni specifiche rivolte a Forza Italia o al suo *leader*.

A quel periodo, infine, risalgono anche una serie di lettere scritte da De Gregorio, indirizzate a Berlusconi e a altri esponenti politici, su cui la difesa s'è soffermata

all'udienza 28/1/2015, che il teste ha riconosciuto come proprie e sono state anche acquisite, delle quali si parlerà anche in seguito.

Su questi episodi e sulle sue molteplici sortite per ottenere di potere interloquire direttamente con Berlusconi, De Gregorio ha riferito in udienza numerosi dettagli, tutti piuttosto precisi nell'indicazione dei contatti avuti, delle date e dei luoghi degli appuntamenti, delle modalità di essi, dell'atteggiamento tenuto dai suoi interlocutori, in qualche caso anche della riserva di una risposta che alcuni di essi avevano assunto, per conservarsi la possibilità di riflettere sulle sue proposte, parlarne con Berlusconi e poi offrirgli in seguito il responso. Pur con la sua consueta, dilagante e spesso eccessiva modalità di deposizione, il racconto reso su questi punti dall'ex Senatore è apparso coerente, lineare e privo di contraddizioni, specie quando – incalzato dalle domande dei difensori e del Tribunale - egli, come si dirà di qui ha poco, ne ha sostanzialmente ammesso la vera natura.

Il Senatore Bondi, invero, ha negato di aver mai preso parte a questi abboccamenti promossi nel 2012 da De Gregorio per consacrare quella che questi ha definito la propria <<exit strategy>> e, a quanto si è appreso, la circostanza era stata anche oggetto di un confronto tra i due nella fase delle indagini, che poi le parti non hanno ritenuto di riproporre al dibattimento e che anche al Tribunale è apparso superfluo. A riguardo deve osservarsi in primo luogo che la deposizione del Senatore Bondi all'udienza del 12/11/2014 s'è rivelata in molti punti stentata, talvolta perplessa e quasi preoccupata nei toni adottati, oltre che piena di “non ricordo”, anche senza tenere conto dell'episodio della consultazione da parte del teste nel corso della sua deposizione del verbale con le sue sommarie informazioni innanzi ai PM del 24/10/2011, che il teste teneva con se tra le sue carte in udienza e ha sbirciato più volte di nascosto, come poi il Collegio ha appurato in una sequenza imbarazzante.

In ogni caso la circostanza di questi colloqui di De Gregorio e dei suoi tentativi di parlare direttamente con Berlusconi nel 2012 risulta confermata da altri elementi assolutamente concordanti. Innanzitutto in quel periodo l'allora senatore scrisse numerose lettere in proposito, talune rivolte direttamente a Berlusconi e altre ai colleghi parlamentari, che sono state esibite dalla difesa di quest'ultimo in apertura del dibattimento e poi sottoposte in visione a De Gregorio all'udienza del 28/1/2015 e da questi riconosciute, le quali avevano tutte ad oggetto -con toni e

approfondimenti diversi, per la verità - la narrazione delle sue gesta, l'esaltazione del suo ruolo politico e le preoccupazioni per il suo futuro, alle prese con le indagini della magistratura sul conto suo e dello stesso Berlusconi.

Nondimeno di quegli incontri ha parlato espressamente anche l'On. Luca D'Alessandro, teste della difesa escusso all'udienza del 20/5/2015, deputato di Forza Italia e Capo Ufficio Stampa del partito dal 2003. Pur senza entrare nel merito esatto del contenuto di quei colloqui, il teste ha ricordato in particolare di un incontro tra l'ex Senatore e l'On. Verdini, che all'epoca era uno dei coordinatori di Forza Italia e aveva un ufficio adiacente al suo presso la sede del partito in via dell'Umiltà. Da quella posizione D'Alessandro aveva sentito che la discussione s'era fatta concitata e era finita tra le urla, con Verdini che aveva liquidato De Gregorio in maniera assolutamente esplicita: "qua hai due modi per uscire da questa stanza o dalla finestra o dalla porta!", con ciò dimostrando di non intendere andare oltre nell'ascoltare le richieste - o meglio le minacce - di De Gregorio. Il susseguirsi delle domande dei difensori e del PM ha consentito al teste D'Alessandro di fare mente locale sull'episodio e di circostanziarlo in maniera piuttosto precisa, così che - evidentemente per questo motivo - la difesa di Berlusconi ha poi rinunciato a sentire l'on. Verdini, che era stato indicato in lista testi proprio su questo specifico punto. In particolare D'Alessandro ha ricordato che il tutto si collocava sul finire della legislatura 2008/2013, quando nei partiti si iniziava a parlare delle liste per le nuove consultazioni che avvennero nel febbraio 2013; ha collegato il fatto alla notizia, di cui egli era a conoscenza anche per altra via, delle minacce che De Gregorio aveva rivolto anche ad altri esponenti del partito in quel periodo, pretendendo a suo dire ben 10 milioni di euro per non riferire all'Autorità Giudiziaria di fatti salienti della comune esperienza politica. Anche senza necessità di entrare nel merito delle frasi che poi Verdini riportò al collega, che avrebbero richiesto la procedura di verifica di cui all'art. 195 c.p.p., per la quale nessuna delle parti ha fatto richiesta e che anche il Tribunale ha ritenuto superflua, può darsi qui per assodato che: 1) in quel periodo De Gregorio avanzava richieste di denaro più o meno esplicite nei confronti dei suoi alleati dell'epoca e in particolare del leader del centro-destra Berlusconi; 2) egli condivideva il tutto con riferimento a "qualcosa da raccontare" sul conto di costoro e alle indagini della

Procura di Napoli; 3) l'appuntamento in parola era senz'altro seguito ad altri simili tra De Gregorio e Verdini; 4) al termine dell'incontro, infine, quest'ultimo avrebbe letteralmente cacciato fuori il primo tra le urla, per quanto assurda e inaccettabile evidentemente egli ritenesse la sua richiesta.

La difesa di Forza Italia ha anche chiesto a D'Alessandro se si parlò nel partito dell'opportunità di sporgere una denuncia per questi fatti, ma il teste ha spiegato che la cosa venne letta in chiave essenzialmente politica e così fu liquidata da Verdini.

**Una tentata estorsione?** Come accennato appena più sopra, De Gregorio, dal canto suo, dapprima con un po' di esitazione e poi in modo più netto in sede di controesame, ha ammesso di aver provato a fare pressione su Berlusconi e sui suoi consiglieri più fidati con una sorta di minaccia, non si sa quanto esplicita, ma sicuramente ben chiara ai suoi referenti, di raccontare alla Procura dei fatti che li avevano visti protagonisti insieme nella stagione politica 2006 /2008, se non avesse ricevuto in cambio un appoggio economico considerevole, nonché l'aiuto a trovare una nuova attività imprenditoriale cui dedicarsi, attività che, in particolare, nelle sue aspirazioni, avrebbe potuto essere quella di produttore cinematografico. L'ammontare di quella somma è oscillato nelle varie dichiarazioni tra l'uno e i 10 milioni di euro.

Nel corso dei controesami i difensori hanno più volte richiesto allo stesso De Gregorio in maniera piuttosto diretta se quella che stava raccontando fosse una estorsione, se tale l'avessero ritenuta i Pubblici Ministeri nel corso dei suoi interrogatori, se così fosse stata intesa anche dalle numerose testate giornalistiche e radiofoniche che a suo tempo ne parlarono quando l'allora ancora Senatore dichiarò pubblicamente che aveva intenzione di dire addio alla politica e di collaborare con la Procura. Fermo restando che non competeva a lui compiere una qualificazione giuridica del fatto, le risposte di De Gregorio sul punto hanno mostrato una significativa evoluzione, poiché egli dapprima ha spiegato di non aver inteso quella sua richiesta come un ricatto, ma come il semplice reclamare un aiuto proveniente da un amico in difficoltà, che egli riteneva doveroso per via dei suoi trascorsi, ma poi ha convenuto che una qualche pressione egli voleva effettivamente compierla anche attraverso i vari uomini di punta del partito vicini a Berlusconi, da lui



interpellati perché intercedessero verso il Presidente di Forza Italia perché lo ricevesse, nell'interesse suo e di tutti loro.

Non compete al Tribunale in questa sede stabilire se quella descritta fosse una sorta di tentata estorsione da parte di De Gregorio ai danni di Berlusconi, per vendere a quest'ultimo il suo silenzio con gli inquirenti: una pronuncia giurisdizionale sul punto avrebbe richiesto alcuni approfondimenti, in particolare per apprezzare quale fosse stata la percezione della natura di quelle richieste da parte di chi le ebbe a ricevere, ciò in linea con quella giurisprudenza pacifica della Cassazione secondo cui "la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera (in tal senso si vedano tra le altre: Cass. Sez. 2, 16.6.2004 dep. 23.9.2004, n. 37526,; Cass., Sez. 2, 20/05/2010 - dep. 25/05/2010, n. 19724, nonché per un'affermazione dei medesimi principi Cass. Sez. 2, n. [11922](#) del 12/12/2012 dep. 14/03/2013 relativa alla fase cautelare di altro procedimento sempre a carico dell'odierno imputato Lavitola Valter per una vicenda collegata alla presente di cui si dirà ampiamente più avanti).

Ai nostri fini, tuttavia, può ben dirsi che dalle parole dell'ex Senatore s'è colta un'intenzione per molti versi ricattatoria, che poneva in maniera pressoché consequenziale il rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e il mancato accoglimento delle sue richieste di denaro; a ben guardare, però, per quanto qui interessa, ovvero per stabilire l'attendibilità del dichiarante e la veridicità delle sue provalazioni accusatorie, il dato è neutro.

Quel che qui preme rilevare, infatti, è che nella situazione descritta, De Gregorio compì un estremo tentativo di vendere se stesso al ricco corruttore, cui già aveva offerto i suoi servizi prezzolati nel 2006, cercando di trarre un nuovo vantaggio patrimoniale per se, per uscire dalle sue difficoltà economiche. Ciò accadde quando egli s'era ormai deciso a collaborare con l'autorità giudiziaria, pressoché nello stesso periodo, a ridosso dei primi interrogatori per così dire confessori innanzi ai

Pubblici Ministeri napoletani, nel dicembre 2012, evidentemente ritenendo di poter effettuare ancora una virata con gli inquirenti se fosse stato ricevuto e accontentato da Berlusconi, oppure, forse, di poter rincarare la dose ed alzare la posta della sua richiesta a Berlusconi, proprio per via degli interrogatori già resi. Tanto si comprende in particolare dalle risposte date al difensore del Responsabile civile e al difensore di Berlusconi nel corso dei controesami, all'udienza del 28/1/2015, allorché De Gregorio ha provato ad immaginare cosa sarebbe potuto accadere se Berlusconi avesse accettato di incontrarlo e poi si fosse deciso ad aiutarlo, anche qui condendo le sue affermazioni di vana retorica.

Egli per altro è convinto di aver svolto all'epoca delle "missioni" importanti per Forza Italia e per la coalizione di centro-destra e di esser per ciò in qualche modo creditore nei confronti di Berlusconi e della sua coalizione, ragion per cui – ha riferito in udienza –riteneva anche di dover informare gli altri politici di rilievo del partito di quel che negli anni addietro, a suo dire, egli avrebbe assicurato a quello schieramento in forza degli accordi sotterranei con Berlusconi. A più riprese, infatti, De Gregorio ha adoperato a riguardo espressioni come "a futura memoria", "lasciar traccia ...", tutte come a voler dire che per lui era necessario coinvolgere anche altri maggiorenti del partito nelle sue richieste. Nella stessa logica, in sintesi, si inquadrano anche le numerose lettere a sua firma, di cui s'è detto, compresa quella aperta ai parlamentari italiani, recapitata loro nelle rispettive caselle presso le camere, costituisce una sorta di rivendicazione del suo ruolo politico.

Nel corso della sua deposizione De Gregorio ha cercato di portare avanti l'idea che ciò era dovuto alla pretesa rilevanza che il suo contributo politico avrebbe avuto per la coalizione di centro-destra. Si tratta evidentemente degli stessi temi su cui s'è a lungo intrattenuto al dibattimento, vantandosi di un'attività che in udienza ha definito con soddisfazione "guerriglia urbana" che egli condusse tra il 2006 e il 2008 contro il Governo Prodi, intenzionato a metterlo in difficoltà con ogni mezzo e in cattiva luce con l'elettorato e l'opinione pubblica. Questi servigi, che invero rientrano a pieno nella logica spesso spregiudicata della lotta politica e della contrapposizione tra maggioranza e opposizione, a dire di De Gregorio sarebbero stati meritevoli di un riconoscimento pubblico e di quello che egli ha provato a contrabbandare come una sorta di "ringraziamento", francamente piuttosto difficile

da comprendere in questi termini, anche se si tiene conto delle immense fortune di Silvio Berlusconi e, dunque della relativa disinvoltura con cui questi sembrerebbe acconsentire alla richieste di denaro che gli vengono rivolte da più parti.

Quest'ultimo dato appartiene al notorio, anche giudiziario e alle cronache desumibili da fonti aperte, ma comunque si desume dagli argomenti e dai riferimenti che vi hanno fatto da diversi punti di vista numerosi testi sentiti, di cui si dirà ancora avanti.

Accanto alla versione portata avanti da De Gregorio, sulla rilevanza delle sua azione politica negli anni addietro, è ben più realistico ritenere che egli fosse convinto di potere esercitare una pressione e una forma di minaccia non solo per Berlusconi, ma anche per il partito e i suoi uomini di punta, allorché egli avesse riferito all'Autorità Giudiziaria dei poco commendevoli pagamenti che Berlusconi aveva compiuto non solo a suo favore ma anche di altri politici e movimenti. Il parlarne anche con gli onorevoli Verdini, Bondi, Ghedini e Dell'Utri, dunque, nelle sue intenzioni poteva valere non solo a sollecitare Berlusconi, ma anche a diffondere la conoscenza del rischio che quelle propalazioni avrebbero potuto rappresentare per l'intero partito e, soprattutto per il suo fondatore e leader indiscusso Berlusconi.

Quali che fossero le ragioni di questi numerosi colloqui, il tratto essenziale della questione è che De Gregorio riteneva di avere di che minacciare o comunque intimorire Berlusconi. La risposta dei suoi interlocutori, nella maggior parte dei casi piuttosto cauta, con la sola eccezione di quanto avrebbe detto e fatto l'Onorevole Verdini, dimostra del resto che – a parte la palese irricevibilità delle richieste assolutamente esose e eccessive di De Gregorio – i temi e gli argomenti dallo stesso avanzati dovettero sembrare loro piuttosto credibili e non privi di una qualche suggestione.

Orbene, a parere del Collegio, la circostanza che un certo argomento sia stato addotto come mezzo di pressione e di minacce non implica affatto che lo stesso sia falso o mendace. Al contrario, la minaccia di riferire un dato fatto all'Autorità Giudiziaria o alle forze dell'ordine è tanto più efficace quanto più veritieri sono i fatti che si prospetta di rendere noti.

In altre parole, non può escludersi che le *avances* e le richieste di colloquio diretto con Berlusconi, avviate nel 2012 da De Gregorio, avessero il sapore del ricatto e possano assurgere penalmente anche al rango di tentata estorsione, ma questo non vuole affatto dire che il loro contenuto fosse falso e anzi rende assolutamente ragionevole ritenere che il male minacciato (ovvero di rendere dichiarazioni penalmente rilevanti a carico di Berlusconi) fosse dotato di un qualche concreto e effettivo allarme per il diretto interessato. Non sappiamo se le richieste dell'ex Senatore siano poi giunte a destinazione, sino a Berlusconi; sul punto vi sono solo le parole di De Gregorio su quanto gli sarebbe stato riferito dai suoi interlocutori, ma il dato sembra quanto meno verosimile, anche a giudicare da quel che hanno riferito – anche su altri temi – gli altri politici di Forza Italia sentiti come testimoni, da Schifani a Crimi a Bondi, i quali hanno più volte affermato che, pur avendo ciascuno di loro una propria specifica autonomia nel rispettivo ruolo politico e amministrativo nel partito e fuori, all'interno di Forza Italia (ma anche in seguito nel Popolo della Libertà) era normale che le vicende e le decisioni più importanti fossero sempre portate a conoscenza del suo fondatore e *leader* indiscusso.

Secondo questa interpretazione, che il Tribunale ritiene preferibile, la circostanza che poi Berlusconi abbia deciso di non aderire a quelle richieste, negando a De Gregorio le somme e i favori richiesti, a sua volta non implica affatto che gli avvenimenti che De Gregorio minacciava di rendere noti alla Procura fossero falsi o inesistenti; è un'interpretazione possibile, ma tutt'altro che univoca. Ben più probabile che Berlusconi abbia deciso semplicemente di non volere cedere innanzi ad alcun ricatto, oppure che abbia valutato che accedere a una richiesta di questo tipo proveniente da De Gregorio avrebbe potuto costituire a sua volta un reato ed abbia per questo escluso di volervi incorrere, o che semplicemente abbia temuto che da un comportamento del genere potessero derivargli ulteriori grane giudiziarie, come De Gregorio ha riferito di aver appreso dall'Onorevole e Avvocato Ghedini. Non può escludersi, inoltre, che Berlusconi abbia ritenuto che De Gregorio non avrebbe mai compiuto delle dichiarazioni confessionarie che, dal punto di vista penale, sarebbero state senza dubbio suicide. È pure possibile che abbia valutato che in ogni caso l'eventuale delitto, che sarebbe stato possibile ipotizzare a suo carico dalle propalazioni di De Gregorio, si sarebbe comunque prescritto in tempi rapidi,

prima di qualsiasi sentenza definitiva e, soprattutto, che tale reato non fosse comunque configurabile a suo carico, per ragioni di diritto; o ancora che le prove che i Pubblici Ministeri avrebbero potuto raccogliere sul suo conto sarebbero state insufficienti, anche accanto a quella che tecnicamente sarebbe stata una chiamata in correità da parte di De Gregorio.

**Le conseguenze** A questo punto dell'ampio discorso sulla valutazione di attendibilità di De

**per De Gregorio** Gregorio si impone un'altra riflessione, sulla quale nel corso del processo e in

**della sua confessione** particolare nelle discussioni s'è molto discettato non senza una certa dose di sagacia da parte delle difese, vale a dire le conseguenze che De Gregorio ha subito a seguito della sua confessione e il calcolo interessato che egli avrebbe potuto mettere in preventivo a riguardo. Sul punto lo scambio tra difesa e accusa è stato vivace, per le considerazioni della prima sull'operato della seconda: a riguardo il Tribunale ritiene di dover interloquire, non già per intromettersi in settori che non gli competono, quali l'esercizio dell'azione penale e i suoi tempi, da un lato e le legittime strategie difensive, dall'altro, ma solo per osservare che aver assunto un atteggiamento collaborativo con gli inquirenti può senza dubbio aver comportato un vantaggio per De Gregorio, ma ciò intanto si spiega ed è ragionevole in quanto con questa scelta egli si sia risolto a riferire fatti veri, aderenti alle altre emergenze investigative.

In altre parole, è probabile che essendo alle prese con numerose accuse a suo carico, tra cui quella di riciclaggio dalla quale – a quanto s'è appreso – erano partite le indagini sul suo conto e che a tutt'oggi è oggetto di altro processo, De Gregorio abbia ritenuto che fosse meglio offrire la propria versione complessiva alla Procura, assumendosi le proprie responsabilità per i fatti commessi e negando quelli per i quali aveva una ricostruzione alternativa plausibile da offrire agli inquirenti: tuttavia questo ragionamento, assolutamente legittimo per un indagato, intanto avrebbe potuto essere vincente in quanto le cose confessate fossero vere e risultassero poi confermate. Va anche detto, del resto, che l'istruttoria s'è composta anche dell'acquisizione degli esiti delle indagini svolte dalla Procura, in altri procedimenti in corso, i cui atti sono stati depositati anche in questo e sono poi

transitati al dibattimento sia attraverso le produzioni del Pubblico Ministero sia mediante l'istruttoria orale, come ad esempio la consulenza sulla documentazione bancaria del dott. Sagona, la deposizione del Maggiore Palladino della Guardia di Finanza sulla genesi delle indagini e sul procedimento originario iscritto al n. 52388/06, modello 21 con l'accusa di riciclaggio ivi perseguita, la deposizione del Capitano De Giovanni della Guardia di Finanza, sul conto delle operazioni finanziarie e tributarie ascrivibili a De Gregorio e al suo gruppo, la deposizione dell'avv. Fredella sulle vicende relative ai finanziamenti al quotidiano l'Avanti etc. Senza voler in alcun modo compiere alcuna prognosi su quel che esula da questo processo, non può comunque trascurarsi che tutti questi elementi dimostrano chiaramente che la situazione processuale penale complessiva di De Gregorio è quanto mai variegata e compromessa; ne consegue che le sue ammissioni e confessioni e l'atteggiamento collaborativo avuto in questo procedimento non pare potranno essere risolutivi di tutte le imputazioni né potranno cassare in un sol colpo tutte le accuse che sono state ipotizzate partendo dalla ricostruzione di i voluminosi flussi di denaro ricostruiti dai suoi conti correnti. Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, infatti, preme sottolineare sin d'ora che le somme per cui qui è processo, che De Gregorio ha ricevuto da Berlusconi a più riprese, pari complessivamente a tre milioni di euro, costituiscono invero solo una piccola parte rispetto al fiume di denaro che in quegli anni è transitato in vario modo nella contabilità di De Gregorio. Sul punto si veda la relazione di consulenza tecnica di ufficio del dott. Sagona, già Ispettore Superiore della Banca di Italia e consulente della Procura, il quale senza poter raggiungere un risultato completo ha ricostruito le vicende di oltre 70 conti correnti bancari intestati o facenti capo a De Gregorio, al suo movimento politico e al suo gruppo editoriale ed ha concluso che negli anni dal 2003 al 2008, l'allora Senatore ha movimentato fondi per oltre 10 milioni di euro e che tra entrate e uscite le transazioni complessive che lo hanno riguardato, comprendendo tutti i conti che il CTU e la Guardia di Finanza sono riuscito a rintracciare, ammontano a circa 50 / 55 milioni di euro in tutto il periodo preso in considerazione cioè dal 2003 al 2010.

Tanto si specifica per affermare che, in ogni caso, la confessione che qui ci impegna sul conto di Berlusconi e del suo denaro, non potrebbe mai valere a

sollevarlo dalle gravi accuse di riciclaggio a suo carico, in quanto per sua stessa ammissione le somme che egli ha incassato tra il 2006 e il 2008 da Berlusconi quale prezzo della corruzione costituiscono solo una piccola parte del denaro che in quegli anni egli ha avuto a titolo di finanziamento, prestito, elargizioni da parte dei suoi numerosi (e talvolta discutibili) sovvenzionatori.

Ecco dunque che intanto egli potrebbe trarre da quella confessione un qualche vantaggio per le sue sorti processuali complessive, solo nel caso in cui la stessa confessione fosse in grado di offrire un racconto complessivamente coerente, nel quale i fatti ammessi e quelli confessati si rivelassero in linea con la ricostruzione completa della vicenda, con le altre fonti di prova e con le acquisizioni documentali dei vari processi a suo carico.

In una visione globale, dunque, può convenirsi con la difesa di Berlusconi, che ha sottolineato come per De Gregorio possa esser stato conveniente confessare la corruzione per cui oggi è processo, poiché in tal modo egli ha guadagnato una maggiore credibilità d'insieme, in relazione alle sue diverse vicende processuali e alla sua sorte complessiva. Ai fini che qui rilevano, però, queste considerazioni conducono ad affermare che – pur se per lui può essere stato conveniente confessare e poi patteggiare la pena per il delitto di corruzione – ciò contemporaneamente va letto come un elemento a sostegno della sua credibilità d'insieme, semplicemente perché le conseguenze negative per lui sarebbero state molto maggiori laddove i suoi racconti si fossero rivelati infondati e falsi, ciò che avrebbe comportato una palese inattendibilità anche delle sue tesi difensive per il più grave delitto di riciclaggio e per le altre accuse a suo carico. In altre parole, compiendo una valutazione meramente utilitaristica, che poi è quella che anima la stragrande maggioranza delle confessioni e delle scelte di collaborazione con l'Autorità giudiziaria e che, a parere del Tribunale, ha connotato anche l'agire di De Gregorio, a quest'ultimo non poteva che convenire rendere dichiarazioni veridiche e riscontrate, piuttosto che avventurarsi in racconti fantasiosi con il rischio di essere smentito e pregiudicare tutta la sua linea difensiva.

**Una prima sintesi** Tirando dunque le fila di questa lunghissima disamina circa la credibilità di De Gregorio e l'attendibilità delle sue dichiarazioni può qui concludersi che:

- 1) Le sue dichiarazioni si sono rivelate lineari, prive di contraddizioni o salti logici e dotate di una intrinseca coerenza;
- 2) L'ampia istruttoria proposta dalle difese per smentire le sue dichiarazioni ha finito invece per offrire una ricostruzione del tutto compatibile con la versione dello stesso dichiarante, salvo piccole sbavature ed escluse quelle tematiche su cui, per la delicatezza dei temi trattati e la comprensibile riservatezza dei vari testi (anche per via del ruolo politico e istituzionale svolto) è stato possibile giungere a una ricostruzione solo in termini di verosimiglianza e non di assoluta certezza, senza invero che nulla consenta di bollare *tout court* come false le dichiarazioni di De Gregorio e invece fondate quella degli altri politici ascoltati;
- 3) L'eventualità che le dichiarazioni auto e etero accusatorie di De Gregorio siano giunte solo dopo aver preso atto del mancato recepimento da parte di Berlusconi delle sue pretese non ne inficia la veridicità e l'attendibilità;
- 4) Deve escludersi che eventuali vantaggi processuali derivanti dalla scelta di collaborare con l'Autorità Giudiziaria possano aver influito sulla credibilità del dichiarante e sull'affidabilità delle sue profferenze;
- 5) La personalità strabordante, l'indole spregiudicata e anche una disinvolta propensione a soluzioni di compromesso pur molto discutibili, manifestate direttamente da De Gregorio e ricostruite anche da altre fonti di prova nel processo, sono state colte a pieno e tenute in conto dal Tribunale che le ha valutate nella loro natura e nella loro portata effettiva, senza che da ciò ne derivi che vadano bollate come inattendibili le sue dichiarazioni.

A questo proposito si impongono ancora due considerazioni conclusive.

La prima è che, come noto, l'intera disciplina legislativa sui collaboratori di giustizia e la giurisprudenza di merito e legittimità che con essa si confrontano quotidianamente, fondano in massima parte sul principio che anche chi si è macchiato di crimini pur molto gravi può essere attendibile e affidabile; si rifiuta dunque del tutto l'assioma per cui chi delinque sarebbe per ciò solo meno credibile. La seconda è che un comportamento così grave e biasimevole, come la vendita della propria libertà di coscienza e l'assoggettamento della propria indipendenza da parte di un Senatore della Repubblica - che per le sue prerogative e per la alta responsabilità del proprio *status* siede ai gradini più alti della scala istituzionale -,



può essersi verificato proprio e solo in quanto si è alle prese con un soggetto che è risultato dotato di una morale piuttosto discutibile e del tutto sprovvisto di un'etica pubblica e di senso istituzionale.

## **2-B) GLI ALTRI DUE PROTAGONISTI DEL DELITTO CONTESTATO.**

È mancata invece nel processo, per loro scelta, la voce degli altri due originari coimputati Silvio Berlusconi e Valter Lavitola, i quali, per come la vicenda è stata ricostruita, sono gli unici ad averne avuto una integrale conoscenza diretta, comprensiva di tutti i suoi passaggi e snodi. Il primo, contumace nel processo, s'era sottratto all'interrogatorio dei Pubblici Ministeri anche nella fase delle indagini preliminari, così che, pur essendone stato chiesto l'esame, non vi sono stati verbali da acquisire ai sensi dell'art. 513 comma 1 c.p.p.

Quanto a Lavitola, pur avendo egli preso parte a tutte le udienze e avendo mostrato a più riprese l'intenzione di volersi sottoporre esame e di fare entrare nel processo in maniera completa e organica la propria versione dei fatti – cosa preannunciata all'inizio del processo con una dichiarazione spontanea molto accorata e densa di riferimenti all'udienza del 12/3/2014 – egli s'è poi risolto a non sottoporsi all'esame e ha limitato solo ad alcune dichiarazioni spontanee il suo contributo di conoscenza, che invece avrebbe potuto essere ben maggiore, essendo stato egli un protagonista fondamentale dell'intera vicenda e un ottimo conoscitore personale degli altri due soggetti del processo oltre che, a quanto s'è appreso, di una discreta parte dei testi sentiti.

### **Le dichiarazioni spontanee di Lavitola**

Trattasi di una scelta legittima – come è ovvio – che il Tribunale non intende assolutamente criticare o contestare, ma resta comunque il rilievo che, a fronte della ampia congerie di dettagli e particolari introdotti nel processo da De Gregorio, riguardanti sia i suoi rapporti di vecchia data con Lavitola, sia le relazioni politiche che entrambi separatamente e insieme hanno avuto con Berlusconi e con numerosi altri soggetti del panorama nazionale, la scelta di Lavitola di non sottoporsi all'esame ha finito per privare il processo di una voce che avrebbe potuto essere rilevante secondo la prospettazione difensiva, quanto meno nel confronto con la versione di De Gregorio.

Le numerose dichiarazioni spontanee citate, invece, si sono limitate in massima parte ad alcune precisazioni e puntualizzazioni, essenzialmente sul conto di alcuni dettagli di secondo piano, riferiti di volta in volta da De Gregorio o dai testi dell'accusa o della difesa, che l'imputato teneva a smentire o modificare; si tratta invero di aspetti francamente marginali, che non hanno minato il racconto complessivo del coimputato. Diversamente, solo all'udienza del 3/6/2015, quando si approssimava la chiusura del dibattimento, con una lunghissima dichiarazione spontanea, Lavitola ha provato a capovolgere molte delle emergenze acquisite nel corso dell'istruttoria dagli altri testi sentiti, con molte considerazioni relative a fatti estranei a questo processo o solo marginalmente collegati, alcune divagazioni e qualche smentita di dettaglio o comunque marginale. Proprio sul finire, poi, ha reso una ampia confessione etero-liberatoria relativa al fatto reato per cui è processo. Con essa, in sintesi, Lavitola ha ammesso di esser stato lui a consegnare due milioni di euro in contanti a De Gregorio e di aver premuto su di lui perché passasse dal centro-sinistra al centro-destra, ma ha sostenuto di aver fatto ciò con fondi suoi propri e con quelli che gli derivavano dal suo ruolo di direttore del quotidiano l'Avanti, anche nell'ambito di ampi rapporti di dare e avere con De Gregorio, che egli considerava suo amico e suo socio in numerosi affari del tempo. Sempre a detta di Lavitola egli avrebbe fatto tutto ciò essenzialmente allo scopo di procurarsi la benevolenza e la gratitudine di Berlusconi nel periodo in cui per quest'ultimo era essenziale radunare quanti più Senatori possibile disponibili ad opporsi al governo Prodi per provocarne la caduta.

È appena il caso di sottolineare che per il modo e il tempo in cui essa è giunta, questa dichiarazione non è decisiva ai fini del processo; non lo è in alcun modo innanzitutto per quanto concerne Berlusconi, in quanto essendosi sottratto Lavitola alla possibilità di farsi interrogare dal Tribunale e dai difensori del coimputato, le sue dichiarazioni non potranno mai essere adoperate per la decisione nei confronti di quest'ultimo. La portata liberatoria nei confronti di Berlusconi, il quale a detta di Lavitola sarebbe stato all'oscuro dello sforzo economico compiuto da quest'ultimo, per altro, si pone in contrasto con tutte le altre emergenze del processo e non trova appigli e riscontri significativi in alcun passaggio del processo.

La stessa dichiarazione, poi, non è risolutiva nemmeno sul conto dello stesso Lavitola, sia dal punto di vista processuale che sostanziale; dal primo perché la scelta di affidare la sua versione dei fatti solo a delle dichiarazioni spontanee l'ha di fatto impoverita e svilita, non essendo stato possibile rivolgere al dichiarante quelle domande che pure sarebbero state essenziali come chiarimenti con riferimento a molti passaggi singolari e quanto meno anomali del suo racconto, rimasti privi di conferme. Dal secondo, perché, in ogni caso lo stesso Lavitola ha spiegato di aver messo specificamente in relazione i denari dati a De Gregorio (vuoi suoi personali di Lavitola, vuoi provenienti da partite di giro tra i due per via dei finanziamenti pubblici a l'Avanti) con la promessa del Senatore di passare nelle file dell'allora opposizione. Tanto si desume chiaramente da tutto il suo lungo discorso, ma in sintesi da una frase di quella dichiarazione spontanea: <<Ed io le dico la verità probabilmente pure se non fosse passato con la Casa delle Libertà io l'avrei aiutato dato che i rapporti, quali erano i rapporti e era consapevole che stava mettendo nei guai la sua famiglia, i figli, la moglie come dicevamo prima>>, a riprova dunque che la vera ragione dei pagamenti operati da Berlusconi fu proprio quella di comprare il passaggio di De Gregorio allo schieramento di centro-destra e, in quel modo la sua indipendenza e la libertà di voto.

## **2- C) LE DUE LETTERE A BERLUSCONI E LA SENTENZA DEL GIP DEL 4/3/2013**

Accanto alla confessione e chiamata in correità compiuta da De Gregorio, una importantissima fonte di conoscenza per la ricostruzione dei fatti è costituita dalle due lettere scritte da Valter Lavitola mentre era latitante in America Latina e indirizzate a Silvio Berlusconi, ma mai recapitate. Per praticità espositiva, seguendo quanto è emerso nel processo, le due missive saranno di seguito identificate con il nome del soggetto al quale sono state sequestrate, rispettivamente Mauro Velocci e Carmelo Pintabona.

Mediante queste missive Lavitola avanzava all'allora Presidente del Consiglio le proprie richieste di sostegno economico e in alcuni passaggi di esse e in altri messaggi ad esse correlati (inviati a mezzo fax o veicolati attraverso intermediari più o meno compiacenti), gli rappresentava senza metafore ("torno e ti spacco il

culo”) i rischi che lo stesso Berlusconi avrebbe corso se egli avesse deciso di rendere noti e pubblici i servigi che negli anni gli aveva assicurato come politico e uomo di affari, quella sorta di “lavoro sporco” che Lavitola si premurava di elencare e dettagliare, come per rendere chiaro al suo interlocutore il peso e il rischio di quelle propalazioni. Non mancava, a specificare la complessità dei rapporti tra i due, l’elencazione dei favori che in cambio sino ad allora Berlusconi aveva riconosciuto allo stesso Lavitola, in una sorta di contabilità quasi compiaciuta di pratiche senza scrupoli quando non veri e proprio illeciti.

Sul conto di queste due missive sono stati posti nel dibattimento diversi problemi, di ordine costituzionale, processuale e di prova, che il Tribunale ha valutato e risolto, ancora una volta giovandosi del contributo tecnico e istruttorio offerto da tutte le parti.

**L’eccezione ai sensi dell’art. 68 Cost.** Il primo profilo concerne la preclusione alla loro acquisizione che deriverebbe dall’art. 68 della Costituzione, che al suo ultimo comma subordina il sequestro della corrispondenza dei membri del Parlamento alla autorizzazione della Camera di appartenenza. La questione tuttavia è risultata mal posta nel caso di specie: non vi è dubbio, infatti, che per corrispondenza dei parlamentari debba intendersi non solo quella a loro firma, in uscita, ma anche quella dagli stessi ricevuta, né che il destinatario di quelle due missive avrebbe dovuto essere l’On. Berlusconi, a suo tempo Deputato e dunque destinatario della protezione voluta dalla Costituzione; tuttavia dalla sentenza di cui si dirà subito appresso, poi confermata dall’istruttoria orale svolta in questo processo, è risultato assolutamente chiaro e non controverso che quelle lettere provenivano da soggetti mai stati parlamentari (Lavitola e in via mediata Pintabona e Velocci) e che le stesse non sono mai pervenute nella sfera della disponibilità dell’allora Onorevole Berlusconi (cui apparivano solo formalmente indirizzate), né di altro parlamentare. Si trattava, d’altronde, di scritti redatti di iniziativa da Lavitola, mai richiesti o sollecitati da Berlusconi; né l’una né l’altra, infine, costituivano una risposta a una precedente missiva di quest’ultimo. Da nessun punto di vista, dunque, le due missive possono essere ricondotte nel *genus* garantito della corrispondenza dei membri del Parlamento.

**Le questioni processuali sulla** Dal punto di vista processuale le questioni poste sono plurime.

**acquisizione delle due lettere** A riguardo deve innanzitutto tenersi presente che la portata complessiva di quelle lettere, il loro contenuto, lo scopo di esse e il significato che inequivocabilmente il mittente voleva attribuire loro, sono stati esaminati e consacrati in una sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari di questo Tribunale, del 4/3/2013 resa in un processo con il rito abbreviato, riformata dalla Corte di Appello solo con riferimento alla pena inflitta in data 6/11/2013 e definitiva in data 1/7/2014, con sentenza della II sezione della Corte di Cassazione che dichiarato inammissibile il ricorso, come risulta dall'estratto depositato il 9/7/2014 dal PM.

Con tale pronuncia Valter Lavitola è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e € 600 di multa per il delitto di tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi, mentre l'originario coimputato Carmelo Pintabona è stato definitivamente assolto perché il fatto non costituisce reato.

La premessa è importante perché le difese hanno posto alcune doglianze circa le modalità con cui sono transitate in questo procedimento le attività di Polizia Giudiziaria relative a quelle missive e al loro rinvenimento, eseguite nell'ambito di altre indagini, in particolare quelle a carico di Lavitola e Pintabona da cui sono poi scaturiti il processo e la sentenza sopra richiamate. Il PM, infatti, ai punti 6 e 7 della sua produzione documentale, all'udienza del 2/4/2014 aveva chiesto di acquisire al processo le annotazioni della DIGOS della Questura di Napoli e del Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli della Guardia di Finanza, relative ai due file rispettivamente sequestrati a Velocci Mauro il 15/12/2011 e a Pintabona Carmelo il 3/8/2012, con allegate ad esse le stampe delle due missive contenute in quei file.

La vicenda è stata affrontata complessivamente nel corso di tre udienze e risolta dal Collegio con le ordinanze allegate ai verbali del 2/4/2014, del 16/4/2014 e 23/4/2014, alle quali si rinvia per l'analitica esposizione delle loro ragioni. Con esse, in sintesi, è stata dapprima respinta la richiesta di acquisizione (ordinanza del 2/4/2014), poiché gli atti cui il PM faceva riferimento inizialmente non documentavano le modalità di rinvenimento ma si limitavano a analizzare il contenuto di quei file. Di seguito (ordinanza del 16/4/2014), dopo che la Procura ai

sensi dell'art. 430 c.p.p. ha depositato nel proprio fascicolo atti di indagine integrativi, ancora relativi ai sequestri e all'acquisizione di quei file ad opera della polizia giudiziaria, il Tribunale ha ritenuto legittimo il deposito di nuovi atti, in quanto l'art. 430 c.p.p. non pone limiti temporali allo svolgimento delle investigazioni integrative, anche durante tutto il dibattimento (così la Cassazione ivi citata e, da ultimo, Cass. Sez. I, n. [50893](#) del 12/11/2014 dep. 4/12/2014, dunque successiva all'ordinanza di questo Collegio ma nei medesimi termini di essa), pur ponendo l'onere per il PM dell' "immediato" deposito degli atti così entrati a far parte del compendio di prova e della comunicazione di ciò alle parti "senza ritardo" (art. 18 Reg. att. c.p.p.). Nel rilevare che non è prevista alcuna sanzione processuale per l'inosservanza dell'immediato deposito (come pare essere accaduto in questo caso, in cui sono stati acquisiti e depositati nel fascicolo del PM atti di indagini risalenti a alcuni anni addietro), il Tribunale ha ritenuto di adottare provvedimenti opportuni per realizzare la parità delle parti, ai sensi dell'art. 11 della Costituzione e dell'art. 6 comma 3 lett. b) della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo, reintegrando la difesa nel termine per esercitare sul punto ogni eventuale richiesta di prova ulteriore o di definizione del procedimento con riti alternativi; a questo scopo, dunque, è stato concesso un termine a difesa in relazione alla nuova documentazione della Procura. Infine, dopo aver esaminato alcuni atti delle indagini preliminari offerti dalle parti in visione per risolvere la questione, il Tribunale (ordinanza del 23/4/2014) ha rilevato che gli atti estrapolati da altro procedimento, oggetto dell'avviso di deposito contestato, non erano mai confluiti in precedenza nel fascicolo delle indagini preliminari da cui poi è scaturito il presente processo e, pertanto, non si era affatto in presenza di quella che le difese avevano descritto come un'attività di indebita selezione o sottrazione da parte della Procura del materiale investigativo, con la conseguenza, quindi, dell'irrelevanza in concreto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 416 c.p.p. sollecitata dalle difese. Nel ribadire il contenuto della prima ordinanza, poi, il Tribunale ha specificato che le due lettere in questione non potessero essere acquisite nemmeno come corpo del reato, come pure sostenuto dal PM in via subordinata. In altre parole a quel punto del processo le due lettere non potevano e infatti non sono state acquisite agli atti del processo.

**L'acquisizione della sentenza**                      Il problema è stato poi superato in seguito, con il passaggio in

**ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.**                      giudicato della sentenza di condanna richiamata, la quale innanzitutto riporta integralmente il testo delle due missive; inoltre contiene ampia, soddisfacente e dettagliata ricostruzione delle vicende investigative che hanno condotto alla acquisizione di esse, nel pieno rispetto delle regole processuali. In particolare la pronuncia di I° grado ripercorre tutti gli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari da numerose e tra loro non collegate fonti, per concludere senza alcuna incertezza sulla provenienza e l'attribuzione di entrambe a Valter Lavitola. La sentenza di appello, poi, ripercorre i tratti essenziali di quella pronuncia, che sottopone a vaglio critico sulla scorta delle censure poste dalla difesa nell'atto di appello, facendo proprio e richiamando il contenuto di quella del GIP. Non pare possa essere seguita la tesi della difesa di Berlusconi, secondo cui a passare in giudicato sarebbe solo la sentenza di appello, l'unica dunque acquisibile ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., poiché ciò collide col pacifico orientamento della Cassazione secondo cui le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello ben possono richiamarsi e integrarsi in una pronuncia unitaria; ciò vale naturalmente ancor più per casi come quello che qui interessa in cui la Corte di Appello ha confermato in tutto la sentenza del GIP salvo per la determinazione della pena che ha riformato conteggiando correttamente la riduzione per il tentativo. Il fatto storico della esistenza, del contenuto e della provenienza delle due lettere da Lavitola può darsi dunque assodato, nei sensi e con le particolarità di cui si dirà, subito appresso, non prima però di aver dato conto anche dell'altra elegante questione posta dai difensori di Silvio Berlusconi all'udienza del 16/7/2014, i quali hanno proposto una lettura innovativa della disciplina dell'art. 238 bis c.p.p. in tema di acquisizione di sentenze irrevocabili e di utilizzazione delle stesse come prova di quanto in esse narrato.

A detta dei difensori, una interpretazione estensiva delle pronunce della Corte Costituzionale del 1996 e del 2009, congiunta con la più recente giurisprudenza della CEDU, comporterebbe che la disciplina dell'art. 238 bis c.p.p. in tema di acquisizione e utilizzazione delle sentenze irrevocabili non sia applicabile nel caso

in cui queste sentenze siano state rese al termine di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato.

Lasciando ad altra sede per una dissertazione sistematica sulla materia, la tesi sostenuta dalle difese, per quanto molto sottile nelle sue argomentazioni, si rivela piuttosto disancorata rispetto al tenore letterale e al senso delle pronunce citate a suo sostegno. Innanzitutto, la sentenza della Corte Costituzionale invocata dai difensori a fondamento della loro tesi (la n. 29 del 26/1/2009, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238-bis del codice di procedura penale sollevata in riferimento all'art. 111, quarto e quinto comma, della Costituzione), non pone affatto soluzioni perplesse o problematiche, come è stato sostenuto in udienza e dimostra, per contro, che la norma costituisce una sintesi costituzionalmente legittima e soddisfacente, che coniuga lo scopo perseguito dalla norma (ovvero di non disperdere materiale probatorio ormai consacrato in una pronuncia definitiva), la natura delle sentenze irrevocabili e i principi costituzionali del contraddittorio e del giusto processo, questi ultimi a loro volta derivanti dalla re-scrittura dell'art. 111 della Costituzione, senza che possano trarsi significative differenze per il caso in cui la sentenza da acquisire e valutare come prova sia intervenuta in un processo a forma contratta.

Per quanto riguarda, poi, la sentenza della CEDU citata (in particolare il riferimento era alla sentenza Sez. V, 27 febbraio 2014, nel caso *Karaman c. Germania*), per stessa ammissione dei difensori essa riguarda una situazione tutt'affatto diversa in un ordinamento processuale (quello tedesco) sul punto significativamente differente dal nostro; i principi che essa pone, a tutela della garanzia del contraddittorio non paiono porsi in contrasto con la possibilità, che l'ordinamento italiano prevede, di acquisire e utilizzare sentenze rese in altri procedimenti con il rito abbreviato.

Di tutto ciò, infine, s'è occupata a più riprese anche di recente la Corte di Cassazione, che da ultimo ha affrontato e risolto un'eccezione identica a quella posta nell'odierno processo con la sentenza della I sezione penale, n. [50706](#) del 5/6/2014, dunque successiva alla pronuncia della CEDU richiamata da ultimo, che secondo la difesa avrebbe postulato una regola di giudizio differente.

In sintesi, tutta la giurisprudenza richiamata, europea, costituzionale e di legittimità, conclude unanimemente e senza strappi di sorta nel senso che a norma dell'art.238



bis c.p.p. le sentenze irrevocabili emesse in altro procedimento possono essere acquisite al processo ai fini della prova del fatto ma, dovendo essere valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3, benché divenute irrevocabili, non potranno costituire piena prova dei fatti in esse accertati, ma nel processo *a quo* necessiteranno di riscontri esterni, dei quali il giudice dovrà dare motivatamente atto. Dette sentenze sono utilizzabili anche nei confronti di soggetti rimasti estranei ai procedimenti nei quali esse sono state pronunciate, come si comprende dal tenore testuale della disposizione e dalla sua logica, in una lettura sistematica della norma. L'utilizzabilità *erga omnes* del fatto accertato in dette diverse sentenze, infatti, non può in alcun modo considerarsi lesiva del diritto di difesa del terzo, in quanto garantito dalle limitazioni, regolate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, cui l'art. 238 bis c.p.p. fa espresso richiamo, che assistono l'efficacia probatoria del fatto accertato nel diverso procedimento (in questi termini da ultimo la sentenza sopra citata e in precedenza Cass. Sez. 5, n. 7993 del 13/11/2012, dep. 19/2/2013, già indicata dal Collegio come riferimento nell'ordinanza sul punto resa all'udienza del 16/7/2014). D'altro canto il legislatore del 1992, che ha introdotto l'art. 238 bis c.p.p., s'è riferito alle "sentenze divenute irrevocabili", senza distinzioni sulle modalità attraverso cui le stesse sono giunte a compimento e ha dunque inteso rendere utilizzabili ai fini della prova del fatto in esse accertato non soltanto le sentenze rese in seguito a dibattimento ma anche quelle emesse - come nel caso di specie - a seguito di giudizio abbreviato; la *ratio* della norma, infatti, è quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquistato autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice (così Cass. Sez. 2, n. 6755 del 19/05/1994; Cass. Sez. 1, n. 8881 del 10/07/2000). È di tutta evidenza, infatti, che in nessun modo potrebbe attribuirsi a una sentenza definitiva resa una minor forza vincolante o di una diminuita efficacia probatoria, sol perché resa in un giudizio abbreviato.

**I riscontri alla sentenza**            Come specificato senza riserve anche da ultimo nella sentenza della  
**irrevocabile acquisita**            prima sezione penale della Cassazione citata, pressoché coeva all'eccezione posta nel presente processo dai difensori di Silvio Berlusconi, resta ferma – naturalmente - la necessità che la sentenza resa all'esito di altro

procedimento riceva nel processo in cui viene acquisita riscontri da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, dunque alla stregua delle dichiarazioni rese dal coimputato, secondo la regola dell'art. 192 comma 3 c.p.p. Tali riscontri possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità e quindi in elementi di prova sia rappresentativa che logica (in tal senso si veda anche Cass. Sez. 6, n. 23478 del 19/4/2011).

La circostanza che i soggetti coinvolti nei due processi, il presente e quello in cui è stata resa la sentenza acquisita, siano parzialmente corrispondenti non deve trarre in inganno, perché dal punto di vista processuale costituisce una mera coincidenza che, sulla scorta dei principi suddetti, non implica alcuna diversa conseguenza. Valter Lavitola, infatti, era anche lì imputato, come detto, insieme a Carmelo Pintabona, mentre l'altro odierno imputato, Silvio Berlusconi, nel giudizio *a quo* era persona offesa e non vi aveva preso parte, non essendosi costituito parte civile e essendosi, in sintesi, disinteressato da quella vicenda,

Va detto che nel corso delle sue dichiarazioni spontanee, Valter Lavitola ha disconosciuto la paternità di una delle due lettere, la seconda, quella denominata lettera Pintabona, che a suo dire sarebbe molto differente dall'altra per contenuti e stile adottato, ma anche per una sintassi e una grammatica più incerte; egli, per altro, solo con degli accenni piuttosto sibillini ha attribuito la redazione di quella lettera a una mano oscura, a un suo misterioso rapimento, all'intervento di soggetti non meglio determinati e non è ben chiaro a chi riconducibili, che avrebbero perseguito con ciò scopi trasversali, del tutto differenti da quello che appariva il contenuto della missiva in parola, i quali gli avrebbero sottoposto un documento già scritto, da integrare solo in qualche parte.

Ferme restando le perplessità già espresse prima sullo strumento mediante il quale l'imputato ha scelto di far entrare nel processo questi argomenti e sull'assenza di riscontri a supporto di essi, che non sono stati nemmeno proposti come tema di prova dalle difese di Lavitola, il Tribunale rileva innanzitutto che non vi sono sostanziali differenze di contenuto e di stile tra le due lunghe missive; non può escludersi, invero, che gli errori e le sgrammaticature più evidenti nella lettera Pintabona siano frutto della mano più incerta di quello che potrebbe esser stato il redattore materiale, sotto la dettatura di Lavitola. Dalla sentenza richiamata, infatti,